



ArcelorMittal

CONDIZIONI GENERALI PER GLI ACQUISTI DI SERVIZI INDUSTRIALI

1.	DEFINIZIONI CONTRATTUALI	2
2.	APPLICAZIONE E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI E DEI CONTRATTI	5
3.	AMBITO DI CIASCUN CONTRATTO	5
4.	COMPETENZA DEL FORNITORE E OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELLE PARTI	5
5.	PREZZO	6
6.	TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO	7
7.	SVILUPPO SOSTENIBILE: SALUTE E SICUREZZA, AMBIENTE, LAVORO E FISCO	7
8.	CONSORZI, ASSOCIAZIONI ANALOGHE	11
9.	SUBAPPALTO	11
10.	DOCUMENTAZIONE	12
11.	CONTROLLO, ISPEZIONE	13
12.	CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE PRESSO IL SITO	13
13.	CALENDARIO – SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE DI UN CONTRATTO	16
14.	FORZA MAGGIORE	16
15.	IMPEGNI DEL FORNITORE E OBBLIGAZIONE DI RISULTATO	16
16.	RESPONSABILITA'	17
17.	ASSICURAZIONE	18
18.	INADEMPIENZA DEL FORNITORE	20
19.	RISERVATEZZA	21
20.	PROPRIETÀ INTELLETTUALE	22
21.	SOFTWARE	24
22.	MODIFICHE DI UN CONTRATTO - CORREZIONI	26
23.	RISOLUZIONE	27
24.	COMPENSAZIONE	27
25.	CESSIONE	28
26.	PARZIALE NULLITA'	28
27.	LINGUA APPLICABILE	28
28.	NOTIFICHE	29
29.	LEGGE APPLICABILE	29
30.	CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE	29
31.	ISPETTO DELLE LEGGI E DELLE POLICIES DI ARCELORMITTAL	29

1. DEFINIZIONI CONTRATTUALI

I seguenti termini, quando utilizzati in caratteri maiuscoli nelle presenti CONDIZIONI GENERALI o in un qualsiasi CONTRATTO da stipulare tra l'ACQUIRENTE e il FORNITORE, avranno il significato di seguito indicato:

1.1. ACQUIRENTE

Qualsiasi società in cui ARCELOR ARCELORMITTAL SA, una Società di diritto lussemburghese registrata al Trade Register di Lussemburgo al numero B82454 ed avente sede legale al 24-26, Boulevard d'Avranches, L-1160 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo, detiene direttamente o indirettamente almeno il 50% del capitale azionario con diritto ordinario di voto o potere di elezione della maggioranza del consiglio d'amministrazione o di qualsiasi equivalente organo societario, inclusi i suoi successori, aventi causa o cessionari se del caso, o

Qualsiasi altra società come indicato nel CONTRATTO specifico.

1.2. ARCELOR MITTAL PURCHASING

La società cui l'ACQUIRENTE ha conferito il potere di negoziare e di stipulare per suo nome e per suo conto, qualsiasi contratto d'acquisto relativo, tra l'altro, ad acquisti globali, servizi, investimenti, prodotti, materie prime, ecc.

1.3. INFORMAZIONI RISERVATE

Tutte le informazioni, dati, tecnologie, know-how, segreti commerciali, formule, processi, studi, rapporti, risultati, domande di brevetti (per il loro periodo di riservatezza di diciotto (18) mesi dalla data della loro presentazione), progetti, schizzi, fotografie, piani/programmi, disegni, campioni, relazioni aziendali e/o finanziarie, status dei clienti, listini prezzi, istruzioni e altri elementi di informazione relativi direttamente o indirettamente all'ambito di applicazione delle CONDIZIONI GENERALI e di uno o più CONTRATTI e comunicati da ciascuna delle PARTI all'altra.

1.4. CONTRATTO(I)

Qualsiasi contratto e/o ordine per l'acquisto di SERVIZI, inclusi tutte le relative appendici e atti aggiuntivi, stipulato tra l'ACQUIRENTE e il FORNITORE e facente riferimento alle CONDIZIONI GENERALI.

1.5. FORNITORE

Qualsiasi società che stipuli o abbia stipulato un CONTRATTO con l'ACQUIRENTE.

1.6. OFFERTA DEL FORNITORE

La descrizione tecnica e commerciale dettagliata effettuata dal FORNITORE, tra l'altro, dei SERVIZI da prestare all'ACQUIRENTE. I mezzi tecnici comunicati all'ACQUIRENTE non limiteranno in nessun caso l'OBBLIGAZIONE DI RISULTATO ai sensi del CONTRATTO specifico, che sarà adempiuta se necessario ed opportuno con altri mezzi, a spese e rischio del FORNITORE e su decisione esclusivamente sua.

Ogniquale volta OPERE E APPARECCHIATURE sono necessarie per la prestazione dei SERVIZI, il FORNITORE includerà nella sua offerta una descrizione di tali OPERE E APPARECCHIATURE.

1.7. DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti da applicare e da osservare nell'ambito di ciascun CONTRATTO, incluso il CONTRATTO, le CONDIZIONI GENERALI, SPECIFICHE TECNICHE e qualsiasi eventuale documento aggiuntivo concordato tra le PARTI.

1.8. GIORNI

Si intendono giorni di calendario.

1.9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Tutti i documenti, le notifiche, le informazioni, in formato elettronico e/o cartaceo, richiesti ai sensi del CONTRATTO, per la formalizzazione dei risultati e di progresso e stato della prestazione dei SERVIZI, da presentare all'ACQUIRENTE in base al calendario previsto nel CONTRATTO.

1.10. SVILUPPI

Tutte le invenzioni, i dati, i miglioramenti, i lavori, il know-how di lavoro o qualsiasi altra informazione o sviluppo, brevettati o brevettabili o meno, e/o tutti gli elementi della DOCUMENTAZIONE concepita, ricondotta alla pratica, modificata, sviluppata o scoperta da ciascuna delle PARTI nel corso della preparazione o della prestazione di un CONTRATTO e in particolare in relazione ai SERVIZI, OPERE E APPARECCHIATURE o compresi nella DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.

1.11. DOCUMENTAZIONE

Tutte le informazioni in possesso del FORNITORE e da lui comunicate a L'ACQUIRENTE ai sensi di LEGGE, in merito ai requisiti legali obbligatori di cui il SITO è oggetto o del CONTRATTO specifico, relativamente ai SERVIZI, alle OPERE ed alle APPARECCHIATURE se relative ai SERVIZI o ad entrambi (inclusi in particolare gli SVILUPPI, il SOFTWARE SPECIFICO, il SOFTWARE STANDARD e il SOFTWARE DEL FORNITORE), che comprende tra l'altro tutti i piani/programmi e la documentazione collegati alla sicurezza e protezione ambientale, ai pezzi di ricambio, ingegneria, formazione, esercizio, funzionamento, ispezione, manutenzione e riparazione delle OPERE E APPARECCHIATURE, studi, disegni, diagrammi, piani/programmi, avvisi, documenti tecnici, certificati di sicurezza e note di calcolo relativi alle OPERE E APPARECCHIATURE, nonché l'elenco completo dei pezzi di ricambio delle OPERE E APPARECCHIATURE e tutta la documentazione relativa alla realizzazione ed al progresso dei SERVIZI, compresa tutta la DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.

1.12. CONDIZIONI GENERALI

Le presenti Condizioni generali per gli Acquisti di Servizi.

1.13. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tutti i brevetti, modelli di servizio, diritti di disegno, diritti d'autore o copyright (inclusi i diritti su software e programmi informatici), diritti su basi di dati o diritti topografici (indipendentemente dal fatto che ognuno di essi sia registrato e comprendendo le domande di registrazione di ciascuno di essi) e i diritti o le forme di protezione di natura simile o aventi effetti equivalenti o simili a quelli che possono sussistere in ogni parte del mondo.

1.14. LEGGE

- (i) Tutte le leggi, decreti, norme e regolamenti (comprese le norme dell'Unione europea) e
- (ii) tutti gli standard applicabili a un CONTRATTO durante il relativo periodo di validità.

1.15. LA PARTE O LE PARTI

A seconda dei casi, nelle CONDIZIONI GENERALI o in qualsiasi CONTRATTO, sia l'ACQUIRENTE che il FORNITORE quando citati individualmente, oppure l'ACQUIRENTE e il FORNITORE quando citati congiuntamente.

1.16. OBBLIGAZIONE DI RISULTATO

L'obbligo da parte del FORNITORE a conseguire i risultati e fornire all'ACQUIRENTE la DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE come descritto nelle SPECIFICHE TECNICHE, nel CONTRATTO o nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, nonché i risultati che l'ACQUIRENTE ha ragionevolmente diritto ad aspettarsi in relazione alla prestazione del CONTRATTO e dei SERVIZI.

1.17. SERVIZI

Tutte le disposizioni, gli obblighi e i doveri a cui il FORNITORE deve attenersi specificati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, in particolare nelle SPECIFICHE TECNICHE in relazione agli stessi, quali, tra l'altro, manutenzione industriale, gestione degli impianti e operazioni industriali, comprese la DOCUMENTAZIONE, in particolare la DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE e tutti i servizi accessori e le OPERE E APPARECCHIATURE necessarie od opportune alla prestazione dei SERVIZI e/o complementari.

1.18. SITO

Il luogo o l'impianto dove i SERVIZI devono essere prestati dal FORNITORE. L'ubicazione del SITO è definita in modo preciso nel CONTRATTO specifico.

1.19. SOFTWARE

1.19.1. SOFTWARE DEL FORNITORE

I software, programmi e database di proprietà del FORNITORE alla data di sottoscrizione del CONTRATTO specifico e/o sviluppati o modificati successivamente dal FORNITORE – autonomamente e senza far uso di INFORMAZIONI CONFIDENZIALI DELL'ACQUIRENTE – per la prestazione di qualsiasi CONTRATTO e necessari o utilizzati per la lavorazione, il monitoraggio, la manutenzione delle OPERE E APPARECCHIATURE se presenti e tutto il funzionamento in relazione ai SERVIZI o qualsiasi loro parte.

1.19.2. SOFTWARE STANDARD

I software, programmi e database di proprietà di terzi alla data di sottoscrizione del CONTRATTO e necessari o utilizzati per il funzionamento, il monitoraggio, la manutenzione delle OPERE E APPARECCHIATURE o qualsiasi loro parte e tutte le operazioni in relazione ai SERVIZI e alle eventuali OPERE E APPARECCHIATURE necessarie per la prestazione dei SERVIZI, o qualsiasi loro parte.

1.20. SPECIFICHE TECNICHE

I requisiti tecnici e i risultati e la DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE attesi da L'ACQUIRENTE relativamente ai SERVIZI già ordinati o che saranno ordinati dall'ACQUIRENTE.

1.21. OPERE E APPARECCHIATURE

Le attrezzature industriali e relativi pezzi di ricambio costruiti ove necessario dal FORNITORE per la prestazione dei SERVIZI in relazione ad un CONTRATTO. Le OPERE E APPARECCHIATURE comprendono espressamente:

- (i) le forniture e le opere che devono essere realizzate dal FORNITORE in relazione al CONTRATTO specifico;
- (ii) tutte le realizzazioni, opere di montaggio e di assemblaggio a carico del FORNITORE; e
- (iii) tutti gli SVILUPPI, il SOFTWARE DEL FORNITORE, il SOFTWARE STANDARD ad essi relativi, nonché tutti i documenti e gli altri elementi che costituiscono la DOCUMENTAZIONE delle OPERE E APPARECCHIATURE, le fusioni, i modelli, gli stampi, i pezzi di ricambio e gli strumenti speciali concepiti o prodotti per o in relazione all'esecuzione del CONTRATTO da parte del FORNITORE.

2. APPLICAZIONE E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI E DEI CONTRATTI

2.1. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI

Le presenti CONDIZIONI GENERALI si applicano a tutti i CONTRATTI relativi all'acquisto di qualsiasi SERVIZIO e stipulati da e tra l'ACQUIRENTE e il FORNITORE.

2.2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTI

Le disposizioni speciali valide in aggiunta alle CONDIZIONI GENERALI per ogni ordine emesso dall'ACQUIRENTE devono essere stabilite in un CONTRATTO firmato da entrambe le PARTI.

2.3. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE PREVALENTE

Le CONDIZIONI GENERALI e ciascun CONTRATTO prevarranno su tutte le condizioni generali del FORNITORE. L'accettazione delle CONDIZIONI GENERALI da parte del FORNITORE è di fondamentale importanza per l'ACQUIRENTE nella stipulazione di qualsiasi CONTRATTO, poiché le CONDIZIONI GENERALI sono considerate parte integrante di ciascun CONTRATTO.

Le disposizioni particolari contenute in qualsiasi CONTRATTO stipulato da e tra l'ACQUIRENTE e il FORNITORE in contrasto con le CONDIZIONI GENERALI prevarranno sulle corrispondenti disposizioni delle CONDIZIONI GENERALI. Le CONDIZIONI GENERALI prevarranno in ogni caso rispetto alle condizioni contrattuali contrastanti incluse dal FORNITORE nell'OFFERTA DEL FORNITORE.

2.4. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO MEDIANTE ORDINE INVIATO DALL'ACQUIRENTE AL FORNITORE

Qualora l'ACQUIRENTE invii un ordine al FORNITORE, il FORNITORE è tenuto ad inviare la sua conferma di ricezione entro cinque (5) GIORNI dalla data di ricezione dell'ordine in questione. In caso contrario, l'ordine sarà ritenuto accettato nella sua interezza da parte del FORNITORE.

3. AMBITO DI CIASCUN CONTRATTO

Ciascun CONTRATTO definisce con precisione in particolare:

- l'ambito dei SERVIZI che il FORNITORE deve prestare ed i risultati da ottenere relativamente ad essi, la DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ed il calendario relativo alla loro consegna;
- il prezzo da pagare per i SERVIZI da parte dell'ACQUIRENTE;
- il SITO interessato;
- ogni eventuale altra questione da definirsi tra le PARTI.

4. COMPETENZA DEL FORNITORE E OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELLE PARTI

4.1. OBBLIGO DI INFORMAZIONE DEL FORNITORE

Il FORNITORE dichiara di essere uno specialista relativamente ai SERVIZI affidatigli dall'ACQUIRENTE. In quanto specialista, il FORNITORE ha il dovere di consigliare, informare e formulare proposte in ogni fase della negoziazione e della prestazione di qualsiasi CONTRATTO. Questo dovere di informazione e consulenza dovrà come minimo tenere conto degli ultimi sviluppi della tecnologia e dei miglioramenti conosciuti prima e durante la prestazione di detto CONTRATTO e/o ragionevolmente prevedibili in quel momento.

Il FORNITORE inoltre dichiara di aver esaminato a fondo, e di esaminare durante la prestazione del CONTRATTO, l'adeguatezza delle specifiche tecniche del CONTRATTO in questione relativamente alle necessità espresse dall'ACQUIRENTE al FORNITORE.

Il FORNITORE comunicherà inoltre per iscritto e senza ritardi all'ACQUIRENTE qualsiasi evento o circostanza che possa produrre effetti o influire negativamente in qualsiasi modo sulla prestazione dei SERVIZI. Ogni comunicazione all'ACQUIRENTE dovrà contenere tutte le informazioni necessarie e appropriate, con la precisazione che la mancata reazione da parte dell'ACQUIRENTE a tali comunicazioni non potrà essere considerata come accettazione delle stesse.

Il FORNITORE informerà i suoi dipendenti (a prescindere dal tipo e dalla durata del rispettivo contratto di assunzione), rappresentanti, agenti e subappaltatori delle disposizioni pertinenti delle CONDIZIONI GENERALI nonché di quelle del CONTRATTO specifico, in particolare per quelle in materia di salute, sicurezza e ambiente. Il FORNITORE assoggetterà i suoi subappaltatori a tutte le relative obbligazioni delle CONDIZIONI GENERALI e del CONTRATTO specifico e verificherà specificatamente le qualifiche e credenziali dei suoi dipendenti, agenti, rappresentanti e subappaltatori.

4.2. OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL'ACQUIRENTE

L'ACQUIRENTE dovrà fornire al FORNITORE ogni informazione necessaria alla realizzazione dei SERVIZI ed in particolare, ogni informazione inerente al SITO, alla salute, sicurezza e ambiente.

L'ACQUIRENTE dovrà inoltre informare il FORNITORE di ogni evento inerente il SITO che possa influire sostanzialmente sulla realizzazione dei SERVIZI.

4.3. DOCUMENTAZIONE DELL'ACQUIRENTE

La documentazione fornita dall'ACQUIRENTE al FORNITORE è da intendersi esclusivamente a scopo informativo. L'ACQUIRENTE si impegna a compilare detta documentazione con la dovuta attenzione, ma non sarà responsabile di alcun eventuale errore, omissione o informazione incompleta o imprecisa presente in essa.

In quanto specialista, il FORNITORE è tenuto a controllare tutte le informazioni contenute nella suddetta documentazione (quali ad esempio dimensioni, peso, carico, materiali, disegni, piani/programmi, ambiente tecnico, software e hardware, requisiti legali obbligatori applicabili ai SERVIZI ecc.).

Qualora qualsiasi parte della documentazione fornita dall'ACQUIRENTE nell'ambito di un CONTRATTO sia stata espressamente certificata dall'ACQUIRENTE nel suddetto CONTRATTO, l'ACQUIRENTE rimarrà responsabile delle conseguenze di qualsiasi imprecisione, incompletezza, sbaglio, errore e/o omissione in detta parte della documentazione espressamente certificata dall'ACQUIRENTE, a condizione che il FORNITORE non fosse a conoscenza o non avrebbe ragionevolmente dovuto essere a conoscenza dei suddetti prima della prestazione del suddetto CONTRATTO.

In ogni caso, il FORNITORE è tenuto a comunicare immediatamente all'ACQUIRENTE ogni imprecisione, sbaglio, errore o omissione che si sia notato relativamente al contenuto della documentazione fornita dall'ACQUIRENTE e proporre le relative correzioni idonee.

5. PREZZO

5.1. PREZZO CONTRATTUALE

Il prezzo dei SERVIZI ordinati dall'ACQUIRENTE al FORNITORE è specificato in ciascun CONTRATTO. Se non diversamente espressamente stipulato in un CONTRATTO, il prezzo dei SERVIZI è fisso e non è soggetto a revisioni.

5.2. AMBITO DEL PREZZO CONTRATTUALE

Il prezzo contrattuale concordato in ciascun CONTRATTO include tutte le imposte (ad eccezione dell'IVA), contributi e spese di ogni tipo.

Il suddetto prezzo comprende altresì la prestazione dei SERVIZI e (i) tutte le forniture, mezzi, servizi, dipendenti del FORNITORE, subappaltatori e, tra le altre cose, gli strumenti e le attrezzature necessarie o opportune per la realizzazione del CONTRATTO specifico, (ii) gli studi delle opere, (iii) i costi assicurativi del FORNITORE, (iv) il recapito di tutta la DOCUMENTAZIONE ed in particolare della DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE e tutti gli accessori e dispositivi relativi e/o opportuni, (v) i costi di formazione e (vi) tutte le altre questioni relative alla prestazione dei SERVIZI presso il SITO ai sensi del CONTRATTO specifico ed il prezzo della licenza e/o del trasferimento dei DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE stabiliti nelle presenti CONDIZIONI GENERALI o in qualsiasi CONTRATTO.

6. TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

6.1. TERMINI DI PAGAMENTO

Le fatture saranno pagate dall'ACQUIRENTE secondo le previsioni di Legge e nei termini previsti nell'Ordine.

In ogni caso, l'ACQUIRENTE sarà espressamente autorizzata a effettuare la compensazione di tutti gli importi rimasti da pagare da parte dell'ACQUIRENTE al FORNITORE ai sensi di qualsiasi CONTRATTO con (i) qualsiasi importo pagato dall'ACQUIRENTE a terzi (e in particolare a qualsiasi subappaltatore del FORNITORE) in relazione al CONTRATTO ai sensi di disposizioni di legge obbligatorie, ingiunzioni preliminari, decisioni di tribunali nazionali o arbitrati e (ii) eventuali penali o danni dovuti dal FORNITORE all'ACQUIRENTE.

Nessun pagamento sarà dovuto dall'ACQUIRENTE fino a quando il FORNITORE non avrà posto rimedio alle sue inadempienze risultanti nella mancata prestazione di qualsiasi parte dei SERVIZI.

6.2. EVENTI CHE CONDIZIONANO I PAGAMENTI

Le parti possono concordare in qualsiasi CONTRATTO specifici eventi contrattuali, quali la consegna della DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, che condizionano il pagamento. In questi casi, nessun pagamento sarà dovuto dall'ACQUIRENTE prima dell'accettazione quantitativa e qualitativa da parte dell'ACQUIRENTE del corrispondente evento contrattuale o dei corrispondenti risultati o prestazioni indicati nel CONTRATTO specifico.

7. SVILUPPO SOSTENIBILE: SALUTE E SICUREZZA, AMBIENTE, LAVORO E FISCO

Nell'ambito di uno sviluppo sostenibile, l'ACQUIRENTE è fermamente impegnata sui temi sul tema ambientale, della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei rapporti con le parti sociali.

Il FORNITORE fornirà all'ACQUIRENTE SERVIZI che rispettano integralmente le regole in materia di sicurezza, salute, rapporti di lavoro e protezione dell'ambiente previste dalla LEGGE, dai trattati internazionali, e da tutti i regolamenti specifici predisposti dall'ACQUIRENTE, dal SITO o dalle Linee Guida di ArcelorMittal, tra cui le "General Health and Safety instructions for Contractors" reperibili su:

<http://corporate.arcelormittal.com/sustainability/our-policies>

Il FORNITORE qui conferma di aver letto, capito ed accettato i regolamenti specifici prima di sottoscrivere il CONTRATTO con l'ACQUIRENTE.

Inoltre, durante l'intera esecuzione di qualsiasi CONTRATTO presso il SITO, il FORNITORE rispetterà e farà in modo che i suoi subappaltatori rispettino per intero tutte le regole e in particolare quelle applicabili ai sensi di LEGGE e le condizioni e i regolamenti interni applicabili specificatamente presso il SITO. Inoltre, dato che i principi indicati nel "Global Compact Treaty" delle Nazioni unite sono di fondamentale importanza per L'ACQUIRENTE, il FORNITORE è invitato a fare tutto quanto necessario al fine di osservare tale trattato (<http://www.unglobalcompact.org>).

Il FORNITORE informerà espressamente e immediatamente l'ACQUIRENTE durante l'adempimento del CONTRATTO specifico di qualsiasi circostanza e/o necessità in materia di sicurezza, salute e ambiente e collegata ai SERVIZI. Il FORNITORE cercherà anche di ottenere informazioni dall'ACQUIRENTE per quanto riguarda tutte le caratteristiche particolari (configurazione, attività, trasporti, traffico, ecc.) del SITO. Tutti i documenti connessi a quanto sopra saranno comunicati dall'ACQUIRENTE al FORNITORE senza indebito ritardo su richiesta del FORNITORE. Le predette informazioni non influiranno in nessun modo sulla responsabilità del FORNITORE.

Il FORNITORE accetta pertanto per intero la responsabilità per quanto riguarda qualsiasi effetto negativo derivante dalle sue azioni, omissioni o negligenze in materia di sicurezza, salute e ambiente e ciò nei confronti dell'ACQUIRENTE, del SITO e di terzi. Se, in conseguenza di quanto sopra, l'ACQUIRENTE si avvarrà del suo diritto di annullare o risolvere il CONTRATTO specifico, ciò avverrà per colpa esclusiva del FORNITORE.

7.1. SICUREZZA

La sicurezza sul lavoro, in particolare la sicurezza del personale dell'Acquirente, dei suoi fornitori, appaltatori, ed ospiti, è una priorità obbligatoria per l'ACQUIRENTE e, trattandosi di un valore fondamentale, non può essere superata da nessuna altra considerazione. Di conseguenza, l'ACQUIRENTE non si rivolgerà ad aziende che non soddisfino elevati requisiti di sicurezza e non rispettino completamente le norme di sicurezza.

7.1.1. PERSONALE

Il FORNITORE impiegherà personale qualificato ed è responsabile di fornire tutti i mezzi che giudica necessari od opportuni per la prestazione dei SERVIZI.

Il FORNITORE sarà ritenuto responsabile per sé e per i suoi subappaltatori di tutti i controlli attestanti il pieno rispetto delle sue obbligazioni e impegni come indicato nel CONTRATTO specifico.

Il personale del FORNITORE dovrà attenersi alle regole di sicurezza dell'ACQUIRENTE come comunicate dall'ACQUIRENTE e dal SITO, incluse quelle riguardanti l'abbigliamento protettivo e l'equipaggiamento di sicurezza. A questo riguardo l'ACQUIRENTE può chiedere l'immediata sostituzione e non consentire l'ingresso al personale del FORNITORE o dei suoi subappaltatori che agisca in modo sconsiderato, offensivo o in violazione di qualsiasi regolamento applicabile, regola interna e di altra istruzione di sicurezza impartita dal SITO.

Il FORNITORE dovrà in ogni caso fornire, prima e per tutta la durata della prestazione di un qualsiasi CONTRATTO, ai suoi dipendenti, agenti, rappresentanti e subappaltatori tutte le informazioni pertinenti in merito al SITO, nonché ai rischi e ai vincoli ad esso relativi.

Il FORNITORE si impegna altresì a (i) informare debitamente ed immediatamente i rappresentanti del SITO interessato di qualsiasi incidente, infortunio, contaminazione accidentale e/o inquinamento verificatosi presso o nelle vicinanze del SITO e di qualsiasi prodotto pericoloso individuato o scoperto durante la realizzazione del CONTRATTO specifico, in particolare in relazione alle OPERE E APPARECCHIATURE e (ii) intraprendere tutte le misure ed azioni opportune per mitigare le conseguenze derivanti o che potrebbero derivare dai suddetti eventi.

Il FORNITORE si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nella LEGGE in materia di lavoro, sicurezza e salute relativamente ai propri dipendenti, a firmare o fare in modo che vengano firmati, a seconda dei casi, tutti i questionari e gli altri documenti che è tenuto o può essere tenuto a compilare relativamente a imposte, salari, contributi previdenziali, assicurazioni, assegni familiari, nonché a pagare o dare istruzioni per il pagamento di tutte le imposte e tasse, salari, contributi previdenziali, penali a suo carico, oppure di coprire queste voci con garanzie specifiche (in particolare garanzie di pagamento) accettate dall'ACQUIRENTE.

7.1.2. PIANO DI PREVENZIONE E SICUREZZA

I SERVIZI presso il SITO avranno inizio solo dopo la preparazione ai sensi di LEGGE di un piano di prevenzione e sicurezza da parte dell'ACQUIRENTE, del FORNITORE, dei dipendenti e subappaltatori di quest'ultimo o dei terzi coinvolti. L'ACQUIRENTE consentirà al FORNITORE l'accesso al SITO in ogni momento ragionevole a partire dalla data d'inizio dell'attività del FORNITORE presso il SITO, a condizione che (i) il FORNITORE abbia precedentemente ottenuto dall'ACQUIRENTE tutti i necessari permessi di lavoro (in particolare per quanto attiene alle questioni della sicurezza) in base ai regolamenti di ciascun SITO interessato e (ii) tutto il personale del FORNITORE (compreso il personale dei subappaltatori) operante presso il SITO abbia in precedenza preso parte con successo all'incontro introduttivo sulla sicurezza organizzato presso il SITO. L'ACQUIRENTE non può rifiutare senza ragione i suddetti permessi di lavoro.

Il FORNITORE sarà responsabile del coordinamento della sicurezza di tutte le opere e prestazioni fornite dal FORNITORE stesso in relazione ai SERVIZI e pertanto sarà in particolare responsabile per i suoi dipendenti, rappresentanti, agenti e subappaltatori per quanto riguarda tutte le istruzioni di sicurezza in conformità alla LEGGE.

7.1.3. INDICATORI DI SICUREZZA

Se non espressamente concordato diversamente in un CONTRATTO, il FORNITORE consegnerà ogni mese all'ACQUIRENTE una relazione riportante indicatori di gravità e frequenza di incidenti o ogni altro indicatore di sicurezza stabilito tra le PARTI.

Gli indicatori del FORNITORE devono essere completamente conformi a quelli concordati tra le PARTI per la durata del CONTRATTO.

In caso contrario, entro due (2) mesi dalla data dell'inadempimento indicata nella relazione mensile, il FORNITORE proporrà all'ACQUIRENTE un piano di azione che preveda le misure correttive per porre rimedio a tale inadempimento e realizzare il piano. Indipendentemente da questo obbligo, le PARTI si impegnano ad incontrarsi prima del termine del suddetto periodo ed il FORNITORE si impegna ad avviare le azioni necessarie a porre rimedio a tale inadempimento.

Il piano d'azione sarà attuato dal FORNITORE, con la precisazione che tutti i costi derivanti dall'attuazione e realizzazione del suddetto piano d'azione saranno sostenuti dal FORNITORE, che rimane l'unico responsabile del successo e delle conseguenze del piano.

Se, nonostante il trascorrere di un periodo di tempo ragionevole, dopo l'attuazione del piano d'azione gli indicatori di sicurezza rimangono al di sotto dei livelli previsti: L'ACQUIRENTE avrà diritto a richiedere il pagamento di una penale indicata nel CONTRATTO specifico.

7.1.4. SICUREZZA E OMOLOGAZIONI

In conformità alla politica, dell'ACQUIRENTE, ogni FORNITORE è tenuto a fare tutto quanto in suo potere al fine di ottenere un'omologazione di sicurezza quale MASE o equivalente ad essa.

7.2. AMBIENTE

L'ACQUIRENTE ha l'obiettivo di agire sempre, insieme ai suoi fornitori, nel rispetto dell'ambiente. In questo senso, L'ACQUIRENTE deve perseguire il continuo miglioramento delle prestazioni volte alla tutela dell'ambiente, ivi compresa la costante attenzione al vicinato e un'estrema attenzione alla prevenzione dei disturbi, oltre ad una comunicazione trasparente.

Il FORNITORE non introdurrà in un SITO prodotti pericolosi o radioattivi senza esplicito consenso dell'ACQUIRENTE. In caso contrario, i costi sostenuti per l'evacuazione obbligatoria od opportuna e il trattamento di tali prodotti, così come i danni derivanti da tale introduzione, evacuazione o trattamento saranno interamente a carico del FORNITORE, ivi compreso il caso di lesioni personali.

Nei casi in cui il FORNITORE è stato autorizzato ad introdurre prodotti pericolosi in un SITO, il FORNITORE è tenuto a (i) maneggiarli e conservarli nel rispetto della LEGGE e delle regole interne del SITO e ad (ii) intraprendere tutte le misure preventive volte ad evitare contaminazioni o inquinamento presso il SITO e di qualsiasi persona operante presso il SITO.

Tutti i rifiuti, compresi i prodotti pericolosi e radioattivi generati o portati dal FORNITORE saranno eliminati, trattati, migliorati, riutilizzati e rimossi con regolarità, in osservanza delle norme di legge applicabile e delle regole interne del SITO, a spese e rischio esclusivi del FORNITORE. In caso di mancato adempimento di questo obbligo da parte del FORNITORE in seguito alla ricezione di una (1) richiesta e dopo un periodo di tolleranza di tre (3) GIORNI, eccetto in caso d'urgenza, l'ACQUIRENTE avrà diritto a nominare un terzo per l'adempimento di detto obbligo a spese del FORNITORE. Il FORNITORE dovrà provvedere ad un contenitore per i propri rifiuti domestici.

I materiali di scarto recuperabili presso il SITO dovranno essere lasciati a disposizione dell'ACQUIRENTE dal FORNITORE nelle aree designate.

Il SITO dovrà essere mantenuto dal FORNITORE in condizioni di pulizia ed ordine. I rifiuti, i materiali di scarto e tutti i materiali e le attrezzature non necessarie dovranno essere regolarmente rimosse dal SITO a cura del FORNITORE.

7.3. RISPETTO DELLE OBBLIGAZIONI FISCALI ED IN MATERIA DEL LAVORO DA PARTE DEL FORNITORE E DEI SUBAPPALTATORI

Per tutta la durata della prestazione di ciascun CONTRATTO, il FORNITORE ed i propri subappaltatori sono tenuti al rispetto della LEGGE, in particolare in materia fiscale, occupazionale e contributiva.

Per le finalità di cui sopra e nel rispetto della periodicità secondo le disposizioni legali, il FORNITORE si impegna in particolare a fornire all'ACQUIRENTE, per la prima volta al momento della stipulazione del CONTRATTO specifico ed in ogni caso senza indebito ritardo dietro richiesta dell'ACQUIRENTE, tutti i documenti comprovanti che il FORNITORE ed i propri subappaltatori (i) rispettano e/o si sono debitamente attenuti ai propri obblighi in materia di quanto suddetto e (ii) hanno effettuato tutti i rispettivi pagamenti dovuti relativi ad imposte, tasse, salari e contributi previdenziali.

Ai fini del presente articolo 7.3., i subappaltatori interessati sono quelli che intervengono o hanno necessità di entrare nel SITO e quelli che hanno la sede legale o gli stabilimenti di produzione nel paese in cui il SITO è ubicato o nell'ambito dell'Unione europea.

7.4. FRODI E CORRUZIONE

Il FORNITORE dovrà prendere tutte le misure, in accordo con le regole di buona pratica industriale, atte a prevenire ogni tipo di attività fraudolenta da parte del FORNITORE (inclusi i suoi azionisti, membri, amministratori, e dipendenti) e da parte dei fornitori del FORNITORE, dei suoi appaltatori, subappaltatori o dei loro dipendenti in relazione con il ricevimento di denaro da parte dell'ACQUIRENTE. Il FORNITORE dovrà notificare all'ACQUIRENTE immediatamente se ha ragione di sospettare che una frode si sia compiuta, si stia compiendo, o si possa probabilmente compiere.

Il FORNITORE non dovrà offrire o dare, o concordare di dare, ad alcun dipendente, agente, prestatore di servizi, o rappresentante dell'ACQUIRENTE qualsiasi tipo di regalo, commissione, o riconoscimento di alcun tipo come incitazione o ricompensa per compiere, astenersi dal compiere, o per aver compiuto, o per essersi astenuto dall'aver compiuto qualsiasi atto volto ad ottenere o l'esecuzione di qualsiasi CONTRATTO o di altro accordo (i) con l'ACQUIRENTE, o per mostrare o astenersi dal mostrare favoritismo o mancanza di favoritismo nei confronti di qualsiasi persona in relazione al CONTRATTO o ad altro accordo(i) con l'ACQUIRENTE.

Il FORNITORE garantisce di non aver pagato alcuna commissione, e che non ha accettato il pagamento di commissioni ad alcun dipendente, agente, prestatore di servizi o rappresentante dell'ACQUIRENTE in collegamento con alcun CONTRATTO o qualsiasi altro accordo(i) con l'ACQUIRENTE.

Laddove il FORNITORE o i dipendenti, prestatori di servizi, subappaltatori, fornitori o agenti del FORNITORE o chiunque agisca in nome del FORNITORE, abbia una condotta proibita dalle suddette previsioni in relazione a qualsiasi CONTRATTO o altro accordo(i) con l'ACQUIRENTE, l'ACQUIRENTE avrà titolo di:

- (i) risolvere il CONTRATTO specifico e recuperare dal FORNITORE l'importo di ogni perdita subita dall'ACQUIRENTE in conseguenza della suddetta risoluzione; oppure
- (ii) recuperare interamente dal FORNITORE ogni altra perdita subita dall'ACQUIRENTE in conseguenza del mancato rispetto del presente articolo 7.4. sia che sia stato risolto o meno il CONTRATTO specifico.

8. CONSORZI, ASSOCIAZIONI ANALOGHE

8.1. RESPONSABILITÀ E IMPEGNI DEI MEMBRI DEL CONSORZIO

Quando un CONTRATTO viene stipulato tra L'ACQUIRENTE e un consorzio o un'associazione analoga di FORNITORI di qualsiasi tipo, ciascun membro di tale consorzio o associazione analoga sarà considerato come un FORNITORE del CONTRATTO specifico e sarà congiuntamente e solidalmente responsabile con tutti gli altri membri di tale consorzio o associazione analoga per il rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali indicate nel CONTRATTO specifico.

8.2. LEADER DEL CONSORZIO

I membri del consorzio o dell'associazione analoga designeranno uno tra loro come leader, con pieni poteri di rappresentarli, di coordinare il consorzio o l'associazione analoga e di assicurare la regolare prestazione del CONTRATTO specifico. Tale designazione sarà comunicata all'ACQUIRENTE il più presto possibile e comunque entro la data della sottoscrizione del CONTRATTO specifico da entrambe le PARTI.

9. SUBAPPALTO

9.1.

INFORMAZIONI DA COMUNICARE ALL'ACQUIRENTE DA PARTE DEL FORNITORE
L'ACQUIRENTE dovrà essere informata in via preventiva della scelta del FORNITORE in relazione ai suoi subappaltatori e avrà il diritto, per motivi ragionevoli, incluse tra l'altro considerazioni legate alla sicurezza, di rifiutarli.

Il FORNITORE dovrà fare pervenire all'ACQUIRENTE, se possibile prima della sottoscrizione del CONTRATTO specifico, l'elenco dei subappaltatori di cui può avere necessità.

Questi documenti dovranno contenere almeno l'oggetto e l'ambito di applicazione del subappalto, il nome del subappaltatore, la descrizione precisa dei lavori, delle forniture, dei servizi affidati, i tempi della prestazione, le attrezzature e i materiali da utilizzare, il produttore, il luogo di produzione o realizzazione dei servizi subappaltati e la data di consegna.

Sono inoltre espressamente vietati i subappalti di secondo livello. In via eccezionale, il FORNITORE può subappaltare ad un subappaltatore di secondo livello una qualsiasi parte del SERVIZIO, ma solo dopo il preventivo consenso esplicito scritto da parte dell'ACQUIRENTE in merito a questa proposta di subappalto di secondo livello.

9.2. RESPONSABILITÀ E IMPEGNI DEL FORNITORE PER I SUOI SUBAPPALTATORI

I subappalti sono in ogni caso a spese e rischio esclusivo del FORNITORE e sotto totale responsabilità e impegno di quest'ultimo.

La comunicazione preventiva all'ACQUIRENTE o la sua autorizzazione nel caso di subappalto di secondo livello non limiteranno in alcun modo la responsabilità e gli impegni del FORNITORE ai sensi del CONTRATTO specifico, né comporteranno responsabilità alcuna per l'ACQUIRENTE. Il subappalto non esonererà il FORNITORE da alcuno dei suoi obblighi, impegni e da nessuna delle responsabilità contrattuali, rimanendo il FORNITORE interamente responsabile delle azioni, lacune, inadempienze, omissioni o negligenze dei suoi subappaltatori e dei loro agenti, nonché di sé e dei suoi agenti.

Il FORNITORE sarà anche responsabile della debita conformità da parte dei suoi subappaltatori a tutte le obbligazioni previste dalla LEGGE in materia di salute, sicurezza, ambiente, condizioni di lavoro ed in materia previdenziali, in particolare quelle collegate con il lavoro irregolare, nonché con le relative disposizioni delle CONDIZIONI GENERALI e del CONTRATTO specifico. In ogni caso, tutti i subappaltatori del FORNITORE che lavorano presso il SITO interessato per la realizzazione di una parte qualsiasi di un CONTRATTO dovranno essere debitamente, appropriatamente e preventivamente assicurati contro i rischi collegati alle loro attività e al loro lavoro presso il SITO.

Qualsiasi violazione di queste obbligazioni può comportare il mancato pagamento dei SERVIZI forniti in tali condizioni, senza pregiudizio per ogni richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'ACQUIRENTE per tale motivo. Tutte le registrazioni, certificati di licenza di attività o qualsiasi altro requisito legale o statutario saranno ottenuti e comprovati da parte del FORNITORE e di tutti i subappaltatori per tutta la durata della prestazione di ciascun CONTRATTO.

9.3. LAVORATORI TEMPORANEI

Il FORNITORE dovrà inoltre informare preventivamente l'ACQUIRENTE circa l'eventuale assunzione o prevista assunzione da parte sua di lavoratori temporanei. Questi lavoratori temporanei dovranno essere assunti solo nel rispetto delle disposizioni di LEGGE. In ogni modo, il FORNITORE dovrà sempre fare ogni sforzo per prestare i SERVIZI utilizzando il suo personale interno, essendo la specializzazione del FORNITORE nel campo dei SERVIZI richiesti di fondamentale importanza.

Il FORNITORE non dovrà mai utilizzare esclusivamente lavoratori temporanei per la fornitura dei SERVIZI.

10. DOCUMENTAZIONE

Per tutta la durata del CONTRATTO, il FORNITORE farà pervenire all'ACQUIRENTE tutta la DOCUMENTAZIONE relativa ai SERVIZI e fornirà la DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE nel rispetto del calendario previsto nel CONTRATTO. Tutti i diritti relativi alla DOCUMENTAZIONE e in particolare alla DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE saranno trasferiti all'ACQUIRENTE di conseguenza.

La fornitura di DOCUMENTAZIONE ritenuta, secondo il parere ragionevole dell'ACQUIRENTE, non completa o conforme al CONTRATTO o alle SPECIFICHE TECNICHE non rappresenterà la consegna della DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.

Il FORNITORE rimarrà interamente responsabile delle conseguenze di qualsiasi imprecisione, incompletezza, sbaglio, errore o omissione nella DOCUMENTAZIONE fatta pervenire ad L'ACQUIRENTE, indipendentemente dal fatto che L'ACQUIRENTE abbia espresso riserve relativamente alla DOCUMENTAZIONE o alla DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.

11. CONTROLLO, ISPEZIONE

11.1. CONTROLLO DA PARTE DEL FORNITORE

Il FORNITORE designerà per ciascun CONTRATTO un rappresentante qualificato per la gestione dei suoi dipendenti e di tutti i suoi subappaltatori. L'ACQUIRENTE nominerà un "Contract Manager" per il coordinamento di ciascun CONTRATTO; tale Contract Manager dovrà anche assicurare l'interfaccia con gli altri dipartimenti interessati dell'ACQUIRENTE.

A tale scopo, comitati direttivi composti da rappresentanti di ciascuna PARTE si incontreranno regolarmente secondo quanto concordato dalle PARTI nel CONTRATTO specifico. I suddetti comitati avranno in particolare i seguenti obiettivi:

- Affrontare le questioni relative al progresso ed alla realizzazione del CONTRATTO;
- Valutare i SERVIZI e la prestazione del CONTRATTO; e più specificatamente:
- Esaminare gli indicatori di sicurezza;
- Definire i piani d'azione da intraprendere;
- Studiare e convalidare le azioni di miglioramento;
- Verificare i risultati delle azioni correttive, se presenti;
- Studiare e convalidare gli ambiti dei cambiamenti di SERVIZI;
- Esaminare le conseguenze di eventuali modifiche della LEGGE;
- Risolvere gli eventuali problemi sorti durante la realizzazione del CONTRATTO.

Inoltre, il FORNITORE informerà l'ACQUIRENTE a frequenza regolare (almeno con scadenza mensile), inviando una relazione mensile con la dichiarazione di tutti i problemi incontrati e delle azioni e misure correttive adottate o proposte in relazione agli stessi.

I seguenti rappresentanti prenderanno parte al comitato direttivo:

- Rappresentante del reparto acquisti del SITO;
- Rappresentante del SITO;
- Contract Manager, come descritto sopra;
- Direttore tecnico del FORNITORE;
- Rappresentante commerciale del FORNITORE;
- Più, a seconda dei casi, il corrispondente responsabile acquisti di ArcelorMittal Purchasing;
- Ogni eventuale altra persona necessaria in base all'ordine del giorno del comitato direttivo.

Il verbale di ciascun incontro del comitato direttivo sarà redatto dal FORNITORE e soggetto all'approvazione preventiva da parte dell'ACQUIRENTE.

L'esecuzione del CONTRATTO sarà soggetta a revisione e valutazione da parte dell'ACQUIRENTE.

11.2. ISPEZIONI DA PARTE DELL'ACQUIRENTE

L'ACQUIRENTE ha diritto ad effettuare, a proprie spese in qualsiasi momento e anche senza preavviso, direttamente o mediante suoi delegati, ispezioni presso il SITO relativamente alla buona esecuzione del CONTRATTO da parte del FORNITORE o dei suoi subappaltatori.

I controlli e le ispezioni da parte dell'ACQUIRENTE saranno effettuati senza responsabilità dell'ACQUIRENTE e non riducono o modificano alcuna delle obbligazioni del FORNITORE.

12. CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE PRESSO IL SITO

12.1. PERSONALE E MATERIALI DEL FORNITORE

Il FORNITORE utilizzerà personale professionale e qualificato e dovrà mettere a disposizione mezzi, materiali e strumenti sufficienti, necessari o appropriati, inclusi collaudi e certificati qualora richiesti, in ogni fase della prestazione di ciascun CONTRATTO al fine di adempiere le sue obbligazioni contrattuali per assicurare la debita e appropriata prestazione dei SERVIZI in modo da adempiere alla sua OBBLIGAZIONE DI RISULTATO.

12.2. CONDOTTA PRESSO IL SITO

Il FORNITORE dichiara di essere pienamente a conoscenza delle attività industriali del SITO interessato e di tutti i rischi e vincoli ad esse collegati, nonché del contesto industriale, sociale e umano in cui ciascun CONTRATTO deve essere svolto e si impegna ad informare l'ACQUIRENTE in modo appropriato circa questi aspetti durante l'intera prestazione del CONTRATTO specifico.

Il FORNITORE adeguerà la sua attività al SITO e all'operatività e attività del SITO in tutte le fasi della prestazione dei SERVIZI, tenendo in considerazione la LEGGE e tutte le regole in materia di sicurezza. Tutti i lavori effettuati presso il SITO dall'ACQUIRENTE o da terzi nello stesso periodo saranno presi in considerazione dal FORNITORE, che metterà in atto e rispetterà tutte le istruzioni fornite dal Contract Manager dell'ACQUIRENTE.

Il FORNITORE adotterà tutte le misure necessarie affinché la realizzazione del CONTRATTO non abbia influssi negativi di nessun tipo sulla produttività e sulle attività dell'ACQUIRENTE presso il SITO interessato, con la precisazione che le modalità per qualsiasi interruzione o sospensione inevitabile della produttività o delle attività dell'ACQUIRENTE dovute all'operatività del FORNITORE dovranno essere espressamente e preventivamente concordate tra le PARTI.

Il FORNITORE adotterà anche tutte le misure protettive al fine di evitare qualsiasi disturbo ai vicini (in particolare per quanto riguarda i rumori, la polvere, il petrolio e qualsiasi altro elemento inquinante) in modo che la responsabilità dell'ACQUIRENTE non sia mai messa in discussione da parte della pubblica amministrazione o di terzi relativamente al CONTRATTO, alle OPERE E/O APPARECCHIATURE ed ai SERVIZI. Il FORNITORE è interamente responsabile delle conseguenze derivanti in tal senso.

12.3. UTILIZZO DEI BENI DELL'ACQUIRENTE

Nel caso in cui l'ACQUIRENTE metta a disposizione del FORNITORE stabili, spazi e attrezzature presso o in prossimità del SITO per e durante la realizzazione di qualsiasi CONTRATTO, il FORNITORE li utilizzerà a proprie spese e rischio e sarà responsabile della custodia di tali stabili, spazi ed attrezzature, comprese le apparecchiature, macchinari, strumenti, materiali e altro equipaggiamento dell'ACQUIRENTE.

Il FORNITORE si impegna a mantenere tali stabili, spazi e attrezzature in buono stato e condizioni, puliti e in condizioni di sicurezza per tutta la prestazione del CONTRATTO specifico e a non modificarli senza la preventiva espressa autorizzazione dell'ACQUIRENTE.

L'ACQUIRENTE non sarà responsabile di perdite o danni relativi all'utilizzo di tali stabili, spazi e attrezzature da parte del FORNITORE, in particolare dovuti a furto, incendio, ecc. causati alle apparecchiature, ai macchinari, agli strumenti, ai materiali e all'altro equipaggiamento del personale e dei subappaltatori del FORNITORE, o dagli stessi subiti.

Se l'ACQUIRENTE metterà a disposizione del FORNITORE per la realizzazione di una parte qualsiasi dei suoi SERVIZI le sue strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto interno esistenti o disponibili presso il SITO interessato, il FORNITORE li utilizzerà a proprio rischio, nel rispetto della LEGGE, delle condizioni del CONTRATTO specifico e di tutti gli altri regolamenti e condizioni applicabili a tale riguardo e inoltre in modo da non limitare le attività, la produzione, ed il traffico dell'ACQUIRENTE e di ottimizzare l'utilizzo di tali strade, ferrovie e mezzi di trasporto interni.

12.4. FORNITURE DELL'ACQUIRENTE

12.4.1. FORNITURA DI ELETTRICITÀ, FLUIDI E GAS

L'ACQUIRENTE può fornire elettricità, gas, acqua, vapore o aria compressa al FORNITORE, ma esclusivamente per quanto attiene strettamente alla prestazione di un CONTRATTO, se ciò è consentito dalla legge applicabile al SITO.

In tal caso, il FORNITORE dovrà preventivamente verificare le sue esigenze, la conformità delle sue esigenze alla capacità di fornitura riguardo al SITO interessato e determinare gli eventuali mezzi aggiuntivi da utilizzare, a spese del FORNITORE stesso.

Il FORNITORE utilizzerà tali forniture in modo tale che i consumi rimangano entro limiti normali e si eviti qualsiasi interruzione delle reti dell'ACQUIRENTE. L'ACQUIRENTE può chiedere un compenso per i costi sostenuti in relazione a queste forniture, purché ciò sia stato concordato nel CONTRATTO specifico.

L'utilizzo e il consumo di queste forniture sono a rischio del FORNITORE. L'ACQUIRENTE non sarà ritenuta responsabile per mancanze in relazione a tali forniture e utenze, salvo in caso di colpa dell'ACQUIRENTE a tale riguardo.

12.4.2. PRESTITO DI MATERIALI E STRUMENTI DA PARTE DELL'ACQUIRENTE

Su espressa richiesta del FORNITORE, l'ACQUIRENTE potrà di tanto in tanto prestare al FORNITORE materiali e strumenti (ad esempio hardware, software già inclusi nelle attrezzature e/o impianti del SITO, gru, gru mobili, ecc.).

Per i materiali e gli strumenti significativi da prestare al FORNITORE, sia su base regolare che per un periodo di tempo definito, un elenco di questi materiali e strumenti e le relative condizioni applicabili dovrà essere espressamente concordato tra le PARTI in uno specifico documento scritto. Un esperto designato dalle PARTI verificherà la conformità in termini di sicurezza dei suddetti materiali e strumenti.

In ogni caso, il FORNITORE verificherà preventivamente la conformità, regolarità ed adeguatezza dei suddetti materiali e strumenti per l'uso che intende farne.

Tutti gli strumenti ed i materiali prestati al FORNITORE dall'ACQUIRENTE dovranno essere restituiti all'ACQUIRENTE entro il termine del CONTRATTO specifico, qualunque sia la causa della cessazione, completi e almeno nello stesso stato in cui si trovavano nella data in cui sono stati messi a disposizione del FORNITORE. Inoltre, tutte le copie di software, i documenti ed i dati elettronici, le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI dell'ACQUIRENTE, dovranno essere eliminati e scaricati dai computer e sistemi hardware del FORNITORE.

A partire dalla data in cui l'ACQUIRENTE ha messo a disposizione del FORNITORE tali materiali e strumenti e per tutto il periodo in cui il FORNITORE li ha in custodia, il FORNITORE sopporterà tutti i rischi di utilizzo, controllo, deterioramento, deprezzamento e perdita degli stessi. Conseguentemente, il FORNITORE sarà responsabile di tutti questi materiali e strumenti e del loro utilizzo e custodia in termini quantitativi e qualitativi e compenserà l'ACQUIRENTE di conseguenza. Questi strumenti e materiali (ad eccezione di quelli elencati in uno specifico documento scritto come sopra menzionato) possono essere ritirati in qualsiasi momento da parte dell'ACQUIRENTE, senza compenso né avviso preventivo.

I materiali e gli strumenti forniti dall'ACQUIRENTE rimarranno di sua proprietà. Qualora il FORNITORE abbia dubbi sulla qualità degli strumenti e materiali messi a sua disposizione dall'ACQUIRENTE, il FORNITORE dovrà informare l'ACQUIRENTE immediatamente.

Il trasporto degli strumenti e materiali dell'ACQUIRENTE dai magazzini o depositi dell'ACQUIRENTE al luogo di utilizzo, così come il caricamento, la legatura, la messa in sicurezza, lo scarico e la manipolazione di tali strumenti e materiali saranno a completa responsabilità e spese del FORNITORE. Le quantità residue dei materiali forniti ai sensi del presente comma (compresi i materiali di scarto) saranno restituiti gratuitamente e senza indebito ritardo nell'area del SITO o qualsiasi altro luogo nelle vicinanze del SITO designati dall'ACQUIRENTE. Su richiesta da parte dell'ACQUIRENTE, il FORNITORE documenterà il consumo di tutti i materiali forniti da L'ACQUIRENTE ai sensi del presente comma.

13. CALENDARIO – SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE DI UN CONTRATTO

13.1. CALENDARIO

Qualora qualsiasi OPERA E ATTREZZATURA debba essere realizzata dal FORNITORE, o qualora qualsiasi tipo di DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE debba essere consegnata in conformità al CONTRATTO, sarà determinato un preciso calendario nel CONTRATTO stesso. Sarà esclusiva responsabilità del FORNITORE prendere tutte le misure necessarie od opportune per il rispetto del calendario. A tale scopo sarà stabilito un meccanismo di scadenze significative, al fine di consentire all'ACQUIRENTE di avere informazioni dettagliate circa il rispetto del calendario da parte del FORNITORE e dettagli relativi al rispetto del calendario ed al buon funzionamento delle interfacce.

13.2. SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE DI UN CONTRATTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE

Su richiesta scritta di l'ACQUIRENTE, il FORNITORE sospenderà in tutto o in parte la prestazione dei SERVIZI del CONTRATTO specifico nel modo ritenuto necessario dall'ACQUIRENTE e per la durata massima complessiva di dodici (12) mesi.

14. FORZA MAGGIORE

Nessuna delle PARTI sarà ritenuta responsabile delle mancanze o dei ritardi nella prestazione di un CONTRATTO causati da un caso di forza maggiore, ad esempio un evento imprevedibile e irresistibile al di fuori del ragionevole controllo delle PARTI e che impedisce alla PARTE interessata la prestazione delle sue obbligazioni in base a un CONTRATTO. Sono considerati casi di forza maggiore, a titolo esemplificativo: i fenomeni naturali incontrollabili e imprevedibili (come le inondazioni, gli uragani, i fulmini, ecc.), le guerre, le invasioni, le rivoluzioni, le rivolte, gli atti governativi, gli scioperi generali o altri eventi simili, le epidemie, ecc.

Uno sciopero dei dipendenti dell'ACQUIRENTE o dei dipendenti di qualsiasi fornitore dell'ACQUIRENTE non sarà considerato un caso di forza maggiore a meno che non impedisca effettivamente al FORNITORE l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali in base a un CONTRATTO.

Nel caso in cui si verifichi un caso di forza maggiore, impedendo a una delle PARTI l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali interamente o in parte, o potendo influire ragionevolmente sul futuro adempimento delle sue obbligazioni contrattuali, in tal caso tale PARTE dovrà (i) debitamente informare l'altra PARTE di detto caso di forza maggiore senza indebito ritardo, (ii) intraprendere tutte le misure e azioni necessarie per mitigare gli effetti derivanti da detto caso di forza maggiore, ivi compreso l'intervento di terzi se ragionevolmente possibile e (iii) informare l'altra PARTE.

Se si ritiene che, nonostante la realizzazione delle suddette misure ed azioni, l'esecuzione del CONTRATTO specifico è divenuta definitivamente impossibile o dovrà essere ritardata di più di tre (3) mesi dalla data della notifica del suddetto caso di forza maggiore, il predetto CONTRATTO può essere risolto da una qualsiasi delle PARTI mediante preavviso scritto di quindici (15) GIORNI, con la precisazione che le PARTI faranno il possibile per risolvere con equità le conseguenze pratiche della cessazione a seconda delle circostanze.

In ogni caso, ciascuna PARTE sopporterà i costi e le spese da essa sostenuti dal momento di inizio del caso di forza maggiore fino alla fine dello stesso o fino alla data di risoluzione del CONTRATTO.

15. IMPEGNI DEL FORNITORE E OBBLIGAZIONE DI RISULTATO

15.1. GENERALITÀ

Il FORNITORE si impegna e garantisce (i) il completo conseguimento delle caratteristiche e prestazioni specificate nel CONTRATTO, (ii) il rispetto e la completa esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali, tra cui quelle descritte più specificatamente nelle SPECIFICHE TECNICHE e la consegna della DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE nel tempo dovuto; il conseguimento di quanto suddetto rappresenta per il FORNITORE un'OBBLIGAZIONE DI RISULTATO.

La conoscenza da parte di L'ACQUIRENTE di qualsiasi informazione comunicata ad L'ACQUIRENTE dal FORNITORE relativamente ai mezzi che il FORNITORE dovrà mettere a disposizione al fine di conseguire i suddetti risultati non esonera in alcun modo il FORNITORE dall'adempiere alla sua

OBBLIGAZIONE DI RISULTATO, né costituirà una limitazione ai mezzi che il FORNITORE dovrà mettere a disposizione per conseguire tale OBBLIGAZIONE DI RISULTATO.

15.2. INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE DI RISULTATO DA PARTE DEL FORNITORE

Quando il FORNITORE non consegue uno qualsiasi tra i suddetti risultati o non adempie alla sua OBBLIGAZIONE DI RISULTATO, l'ACQUIRENTE può, dopo un avviso formale rimasto privo di effetto nel periodo di tempo previsto dal CONTRATTO e senza bisogno di preventiva autorizzazione o altri procedimenti giudiziari, adottare tutti i rimedi elencati nella Clausola 18.1 delle CONDIZIONI GENERALI e in particolare sostituirsi al FORNITORE (o designare un terzo di sua scelta a sostituirlo), a spese e rischio del FORNITORE.

Inoltre, in caso di inadempienze del FORNITORE e quando ciò sia richiesto da emergenze (in particolare per ragioni di sicurezza o in caso di rischio per le attrezzature o i mezzi di produzione) l'ACQUIRENTE può sostituirsi immediatamente al FORNITORE o ai suoi subappaltatori (o designare un terzo di sua scelta a sostituirlo) a spese del FORNITORE, senza bisogno di autorizzazione o altri procedimenti giudiziari ma previo semplice avviso che dichiara le suddette circostanze.

15.3. DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il FORNITORE non sarà responsabile se il mancato adempimento delle sue obbligazioni è dovuto a:

- a) un caso di forza maggiore, come descritto nelle CONDIZIONI GENERALI;
- b) negligenza da parte dell'ACQUIRENTE, se tale azione ha influito direttamente sull'adempimento da parte del FORNITORE delle sue obbligazioni e a condizione che nessuna azione o omissione del FORNITORE abbia contribuito al verificarsi della negligenza.

Per ciascuno dei punti sopra elencati, debita prova del verificarsi di tale fatto e del suo effettivo impatto sulle obbligazioni del FORNITORE dovrà essere prodotta dal FORNITORE entro un periodo di tempo ragionevole.

16. RESPONSABILITA'

16.1. GENERALITÀ

Il FORNITORE sarà responsabile di tutti i danni, ivi compresi quelli diretti, indiretti, consequenziali, speciali, incidentali, fisici, morali, materiali e immateriali, sofferti da o causati all'ACQUIRENTE, i suoi dipendenti e qualsiasi terza parte dal FORNITORE, dai suoi dipendenti, agenti, rappresentanti o subappaltatori, senza pregiudizio per tutti gli altri diritti e rimedi dell'ACQUIRENTE. Tale responsabilità sarà in ogni caso illimitata nel caso di lesioni personali.

Il FORNITORE è e rimane interamente responsabile nei confronti dell'ACQUIRENTE per quanto riguarda la prestazione del CONTRATTO, comprese le SPECIFICHE TECNICHE e l'adempimento della sua OBBLIGAZIONE DI RISULTATO come indicato nel CONTRATTO, quale la consegna della DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE come previsto.

Il FORNITORE rimarrà pienamente responsabile nei confronti dell'ACQUIRENTE per quanto precede, indipendentemente dal fatto che una parte dei SERVIZI sia stata prestata da uno dei suoi subappaltatori. La partecipazione di tali subappaltatori, sia nella prestazione che nella finalizzazione di qualsiasi parte dei SERVIZI non farà venire meno, diminuirà o limiterà in alcun modo le responsabilità od obbligazioni del FORNITORE ai sensi di qualsiasi CONTRATTO.

Per le finalità di cui sopra, il FORNITORE rimarrà interamente responsabile nei confronti dell'ACQUIRENTE di tutti gli atti, errori, lacune, negligenze, omissioni e mancanze del FORNITORE nonché di quelle dei suoi subappaltatori e di qualsiasi persona o entità (in senso lato) dagli stessi utilizzata per la prestazione di qualsiasi parte di un CONTRATTO, come se gli atti, gli errori, le lacune, le negligenze, le omissioni e le mancanze fossero stati commessi dal FORNITORE stesso.

16.2. RESPONSABILITÀ PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DI TERZI

16.2.1. INDENNIZZO

Il FORNITORE indennizzerà e terrà l'ACQUIRENTE indenne da responsabilità per qualsiasi azione, causa, richiesta e domanda di terzi (comprese in particolare le lesioni personali ed il decesso) in relazione alle lesioni o ai danni derivanti da azioni od omissioni del FORNITORE, da atti od omissioni dei suoi dipendenti, subappaltatori, o agenti (salvo quelli attribuibili all'ACQUIRENTE, ai suoi agenti o dipendenti) sofferti da o causati all'ACQUIRENTE ed ai suoi dipendenti, agenti, rappresentanti, fornitori, licenziatari o terzi.

16.2.2. NOTIFICA AL FORNITORE

In caso di qualsiasi richiesta nei confronti dell'ACQUIRENTE derivante dai problemi indicati nella Clausola 16.2 rispetto ai quali il FORNITORE è responsabile, il FORNITORE riceverà tempestivamente una notifica in tal senso e, a proprie spese, condurrà tutti i negoziati per il regolamento della stessa e di qualsiasi controversia che può derivarne.

L'ACQUIRENTE può, se concordato tra le PARTI e a spese del FORNITORE, scegliere di condurre i suddetti negoziati.

16.2.3. ASSISTENZA DA PARTE DELL'ACQUIRENTE O DEL FORNITORE

Su richiesta del FORNITORE, l'ACQUIRENTE fornirà tutta l'assistenza necessaria e ragionevole a tale scopo e tutti i costi sostenuti prestando la suddetta assistenza saranno rimborsati all'ACQUIRENTE dal FORNITORE. Qualora l'ACQUIRENTE decida di condurre le trattative, il FORNITORE, su richiesta dell'ACQUIRENTE ma interamente a spese del FORNITORE stesso, fornirà tutta l'assistenza necessaria e ragionevole a tale scopo.

16.2.4. COSTI DELL'ACQUIRENTE

Il FORNITORE in particolare rimborserà all'ACQUIRENTE tutte le eventuali spese sostenute in relazione ai pagamenti a terzi o ad autorità locali, statali, amministrative o comunali, in conseguenza della responsabilità congiunta e solidale dell'ACQUIRENTE e derivanti dalla violazione della LEGGE da parte del FORNITORE e dei suoi subappaltatori. L'ACQUIRENTE può effettuare la compensazione tra gli importi che devono essere rimborsati dal FORNITORE e i pagamenti dovuti al FORNITORE.

17. ASSICURAZIONE

17.1.

Prima in iniziare qualsiasi parte dei SERVIZI presso il SITO interessato, il FORNITORE stipulerà e manterrà, a seconda dei casi, tutte le coperture assicurative richieste dalla LEGGE e dalla legge applicabile al FORNITORE, in particolare per quanto riguarda:

- le assicurazioni dei compensi dei lavoratori, compresa la copertura delle lesioni corporali e dei danni alle persone;
- le assicurazioni delle responsabilità professionali;
- le assicurazioni generali di responsabilità civile;
- le assicurazioni per gli autoveicoli per tutti i veicoli di proprietà, in locazione e utilizzati;
- la copertura per il periodo di garanzia relativamente agli eventuali immobili e opere civili.

17.2.

Senza pregiudizio per la copertura assicurativa specificata nella precedente Clausola 17.1, il FORNITORE stipulerà un'adeguata copertura assicurativa contro le perdite e i danni dei quali il FORNITORE può essere responsabile, relativamente a tutti i danni diretti, indiretti, consequenziali o meno, di cui il FORNITORE o uno dei suoi subappaltatori può essere responsabile durante il periodo di durata del CONTRATTO.

I massimali di tali polizze assicurative saranno determinati in relazione ai risultati di un'analisi del rischio che verrà svolta preventivamente per ogni CONTRATTO ogniqualevolta possibile.

Il FORNITORE stipulerà e manterrà copertura assicurativa per la propria responsabilità civile nei confronti dell'ACQUIRENTE ed eventuali terzi derivante da o in relazione alla prestazione di qualsiasi CONTRATTO, in particolare per le responsabilità derivanti da qualsiasi azione od omissione attribuibile a sé stesso, ai suoi successori legali, agenti e dipendenti.

Per lavorare con l'ACQUIRENTE e senza pregiudizio per una somma specifica indicata nel CONTRATTO specifico, detta copertura assicurativa sarà valida per una somma minima di EUR 3.000.000 (tre milioni di euro) e per almeno l'intera durata del CONTRATTO specifico.

17.3.

Il FORNITORE può scegliere di sostituire la copertura assicurativa richiesta dalle Clausole

17.1 e 17.2 di cui sopra con una polizza assicurativa globale comprendente, tra l'altro, gli elementi di tali clausole. In tal caso, il FORNITORE informerà la società di assicurazioni del fatto che l'ACQUIRENTE e/o i suoi dipendenti ed agenti sono "coassicurati" da detta polizza.

17.4.

Ad eccezione della copertura assicurativa prevista dalla successiva Clausola 17.5, le polizze assicurative citate nella presente Clausola 17 saranno comunicate all'ACQUIRENTE entro trenta (30) GIORNI dalla data della firma del CONTRATTO specifico ed in ogni caso prima del primo intervento del FORNITORE presso il SITO e saranno valide a partire dalla data di entrata in vigore del CONTRATTO specifico fino al termine del suddetto contratto, qualunque sia la causa di cessazione.

In ogni caso, il FORNITORE fornirà all'ACQUIRENTE, alla prima richiesta da parte di quest'ultimo, i certificati emessi dalle proprie società di assicurazione attestanti l'esistenza della copertura assicurativa di cui alla presente clausola ed il pagamento dei premi corrispondenti che il FORNITORE impegna a corrispondere.

17.5. COPERTURA ASSICURATIVA PER CONTO DEL FORNITORE

17.5.1.

L'ACQUIRENTE può fornire a propria scelta e in conformità della LEGGE una copertura assicurativa per conto del FORNITORE per i danni diretti, indiretti e consequenziali sofferti dall'ACQUIRENTE, ivi compresa la perdita degli utili, anche co-assicurando il FORNITORE per un periodo di tempo a partire dai primi SERVIZI ed eventuali OPERE E APPARECCHIATURE presso il SITO. In tal caso, l'ACQUIRENTE si asterrà dall'agire nei confronti del FORNITORE nei limiti di tale polizza assicurativa purché e in misura tale che le perdite e i danni dell'ACQUIRENTE siano stati compensati da detta polizza assicurativa..

17.5.2. FRANCHIGIE

In caso di danni, gli importi corrispondenti alle franchigie saranno sostenuti dalla PARTE che ha causato il relativo danno, sia direttamente che tramite i suoi dipendenti, rappresentanti, delegati e subappaltatori.

17.6.

Il FORNITORE si impegna ad astenersi da effettuare azioni, richieste e rivalse nei confronti dell'ACQUIRENTE, di tutti i suoi dipendenti e agenti per qualsiasi colpa od omissione di quest'ultima, relativamente ai danni indicati nella Clausola 17.2. L'ACQUIRENTE si impegna ad astenersi da effettuare azioni, richieste e rivalse nei confronti del FORNITORE entro i limiti delle polizze assicurative applicabili al CONTRATTO specifico, purché e nella misura in cui le perdite e i danni sofferti dall'ACQUIRENTE siano stati risarciti dalle suddette polizze assicurative.

Le suddette disposizioni non sono valide in caso di dolo o colpa grave.

17.7.

Qualsiasi copertura assicurativa stipulata dall'ACQUIRENTE o dal FORNITORE o da entrambi non solleva il FORNITORE da alcuna delle sue responsabilità contrattuali o legali. Gli importi assicurati non possono essere considerati né interpretati come limitazioni di responsabilità.

18. INADEMPIENZA DEL FORNITORE

18.1. GENERALITÀ

Il mancato adempimento di qualsiasi obbligazione contrattuale da parte del FORNITORE darà diritto all'ACQUIRENTE di porre in atto alcuni o tutti i seguenti rimedi, senza limitazione o pregiudizio per qualsiasi altro diritto dell'ACQUIRENTE:

- obbligare il FORNITORE, senza ritardo o limite di mezzi, a rispettare completamente il CONTRATTO, le SPECIFICHE TECNICHE e l'OFFERTA DEL FORNITORE
- richiedere i danni o le penalità contrattuali definite in qualsiasi CONTRATTO
- sospendere il pagamento delle somme dovute fino al completo ottenimento dell'OBBLIGAZIONE DI RISULTATO
- dopo il periodo di preavviso formale specificato nella successiva clausola:
 - (i) sostituire il FORNITORE o nominare un terzo a scelta dell'ACQUIRENTE, ma a spese e rischio del FORNITORE, per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali o di qualsiasi parte ad esse relativa, che non sono state prestate o che non sono conformi al CONTRATTO specifico, così come, a seconda dei casi,
 - (ii) risolvere o annullare il CONTRATTO specifico a spese e responsabilità del FORNITORE,
 - (iii) reclamare i danni nei confronti del FORNITORE.

18.2. LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La liquidazione dei danni o le penalità per l'inadempienza delle obbligazioni contrattuali saranno specificate in ciascun CONTRATTO.

18.3. NOTIFICA PREVENTIVA IN CASO DI INADEMPIENZA DEL FORNITORE

In caso di inadempimento da parte del FORNITORE come specificato sopra, l'ACQUIRENTE richiederà inizialmente per iscritto che il FORNITORE ponga rimedio all'inadempienza in questione entro un ragionevole periodo di tempo. Alla ricezione di detta comunicazione, il FORNITORE comunicherà all'ACQUIRENTE un piano di misure correttive per porre rimedio alle inadempienze entro il suddetto periodo di tempo.

Qualora il FORNITORE non fornisca all'ACQUIRENTE il suddetto piano di azione o non lo rispetti, l'ACQUIRENTE avrà diritto ad applicare i diritti e rimedi specificati sopra.

Indipendentemente da quanto suddetto, in caso d'urgenza non è richiesta alcuna comunicazione formale, in particolare per ragioni di sicurezza e per la messa in atto di ragionevoli misure volte a mitigare eventuali conseguenze derivanti dalle inadempienze del FORNITORE; L'ACQUIRENTE invierà comunque al FORNITORE un avviso formale al riguardo senza ritardo ingiustificato.

19. RISERVATEZZA

19.1.

Il FORNITORE si impegna a proprio nome e per conto dei propri subappaltatori a rispettare gli obblighi di riservatezza, di non comunicazione e di non utilizzo a beneficio di terzi di tutte le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI collegate a qualsiasi CONTRATTO o alle quali il FORNITORE ha accesso prima e durante l'esecuzione di tale CONTRATTO o ad entrambe.

L'ACQUIRENTE si impegna a trattare in maniera strettamente riservata tutte le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI inviate o rese disponibili all'ACQUIRENTE, in forma di documenti o in qualsiasi altra forma, e ne impedirà la comunicazione a terzi eccetto per quanto necessario per la protezione o utilizzo dei DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE generati da o trasferiti all'ACQUIRENTE ai sensi delle CONDIZIONI GENERALI o di un CONTRATTO o delle OPERE O APPARECCHIATURE o di tutti, come previsto dalla Clausola 19.2. successiva, come in particolare ad appaltatori responsabili di riparazioni e manutenzione presso il SITO che hanno sottoscritto impegni di riservatezza e limitazione d'uso. L'ACQUIRENTE inoltre garantisce di non utilizzare le suddette INFORMAZIONI CONFIDENZIALI per scopi diversi da (i) le esigenze dell'ACQUIRENTE, (ii) gli usi consentiti ai sensi delle CONDIZIONI GENERALI e dal CONTRATTO specifico e (iii) le esigenze relative all'operatività industriale dei SERVIZI, OPERE, APPARECCHIATURE, SVILUPPI, SOFTWARE DEL FORNITORE e del SOFTWARE STANDARD fornito dal FORNITORE.

19.2.

Per le finalità delle CONDIZIONI GENERALI, le seguenti informazioni non saranno considerate come INFORMAZIONI CONFIDENZIALI dalle PARTI:

- a) informazioni già in possesso della PARTE che le riceve prima della comunicazione di tali informazioni dall'altra PARTE;
- b) informazioni comunicate direttamente o indirettamente al pubblico o alla PARTE che le riceve, da una fonte diversa dell'altra PARTE, senza violazione del diritto di un terzo o di impegni di riservatezza;
- c) informazioni divenute di pubblico dominio senza violazione delle CONDIZIONI GENERALI né del CONTRATTO specifico da parte della PARTE che le riceve; e
- d) informazioni che devono essere comunicate in base alle disposizioni di LEGGE, di una sentenza o norme imperative, con obbligo per la PARTE perseguita di informare l'altra, al fine di permettere a questa PARTE di proteggere i propri interessi.

La PARTE che ritiene che alcune informazioni non siano INFORMAZIONI CONFIDENZIALI deve provare che sussistono le condizioni specificate ai punti a) - d) di cui sopra.

Le limitazioni sopra riportate all'utilizzo delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI comunicate si applicheranno a tutte le possibili combinazioni di parte(i) di INFORMAZIONI CONFIDENZIALI, anche se una parte (o parti) di INFORMAZIONI CONFIDENZIALI considerata(e) separatamente corrisponde(ono) alle condizioni definite alla Clausola 19.2. punti a) - d) di cui sopra.

19.3.

Il suddetto obbligo di riservatezza rimarrà in vigore per tutta la prestazione di ciascun CONTRATTO e per un periodo di cinque (5) anni dalla sua scadenza, anticipata o naturale, qualunque sia la causa di detta scadenza.

Comunque, tutte le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI dell'ACQUIRENTE cui il FORNITORE ha accesso prima e durante la prestazione di un qualsiasi CONTRATTO, relativamente alla produzione ed ai processi di produzione, clienti, strategie tecniche o commerciali, esigenze, vendite, tecniche, prodotti, know-how e attrezzature utilizzate o sviluppate dall'ACQUIRENTE nell'ambito o al di fuori della prestazione di un qualsiasi CONTRATTO saranno considerate dal FORNITORE come altamente riservate e come INFORMAZIONI CONFIDENZIALI, senza limiti temporali, fino a quando le stesse non avranno perso la loro natura di riservatezza in base alla Clausola 19.2 di cui sopra.

20. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le disposizioni della presente Clausola 20 rimarranno in pieno vigore ed effetto dopo la scadenza di ciascun CONTRATTO, per la loro durata.

20.1. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL'ACQUIRENTE

Qualsiasi documentazione comunicata al FORNITORE dall'ACQUIRENTE e i precedenti DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE dell'ACQUIRENTE sono e rimangono di proprietà dell'ACQUIRENTE e non dovranno essere comunicati dal FORNITORE a terzi in nessun caso.

20.2. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL FORNITORE

20.2.1.

Il FORNITORE garantisce (i) di essere titolare alla data della stipulazione del CONTRATTO specifico e (ii) che continuerà ad essere titolare di tutti i DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE esistenti necessari per la prestazione e la realizzazione di ciascun CONTRATTO e, in caso contrario, di avere diritto a utilizzarli in base a una licenza comprendente il diritto di sublicenza ed il diritto di utilizzare tali DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE per le esigenze dell'ACQUIRENTE. Il FORNITORE garantisce inoltre di essere debitamente titolare dei diritti di utilizzo, diffusione, commercializzazione, gestione e modifica dei DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE collegati ai SERVIZI, alla DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, alle eventuali OPERE E APPARECCHIATURE, diritti di proprietà intellettuale di cui non è titolare e che può utilizzare solo per le finalità del CONTRATTO specifico. Il FORNITORE garantisce inoltre di avere liberamente apportato tutti gli adattamenti, le modifiche e gli utilizzi necessari relativamente ai SERVIZI, alle eventuali OPERE E APPARECCHIATURE, senza commettere alcun reato, violato alcuna normativa o essere passibile di alcuna sanzione.

20.2.2.

Il pagamento del prezzo contrattuale stabilito in ciascun contratto comprenderà:

(i) la concessione del diritto all'ACQUIRENTE di utilizzare i DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE esistenti o contenuti nelle OPERE E APPARECCHIATURE, o utilizzati in relazione alle stesse, per la durata della protezione dei suddetti possibili DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, ai fini dell'utilizzo, modifica, azionamento, controllo, riparazione o manutenzione delle OPERE E APPARECCHIATURE e per soddisfare le esigenze dell'ACQUIRENTE menzionate nelle SPECIFICHE TECNICHE, insieme al diritto di subappaltare le suddette operazioni a terzi in base alle esigenze dell'ACQUIRENTE o del SITO o alle esigenze specificate nel CONTRATTO specifico, a condizione che dette parti terze abbiano sottoscritto impegni di riservatezza e restrizione d'uso nei confronti dell'ACQUIRENTE per quanto specificato dalle condizioni generali di acquisto dell'ACQUIRENTE;

(ii) la concessione del diritto all'ACQUIRENTE di utilizzare la DOCUMENTAZIONE, con l'eccezione della DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, al fine di:

- utilizzo e riproduzione, indipendentemente dall'utilizzo e dal processo, su tutti i supporti esistenti o futuri(*);
- rappresentazione con tutti i mezzi e supporti, ivi compresa la trasmissione tramite Internet o rete Intranet, pubblicazione, edizione, diffusione; (*) e
- adattamento, modifica, correzione, sviluppo, integrazione, trascrizione, traduzione, produzione (*),

(*) a condizione che i suddetti diritti siano necessari per azionamento, manutenzione, modifica, monitoraggio, riparazione e/o utilizzo delle OPERE E APPARECCHIATURE o le esigenze specificate nel CONTRATTO in questione ai sensi della Clausola 19.

(iii) il trasferimento dei DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE collegati alla DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE per consentire ad L'ACQUIRENTE:

- utilizzo e riproduzione di tutta o parte della DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, qualunque sia l'uso previsto all'interno dell'ACQUIRENTE o per le esigenze dell'ACQUIRENTE, su tutti i supporti esistenti o futuri (*);
- rappresentazione di tutta o parte della DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE con tutti i mezzi e supporti, ivi compresa la trasmissione tramite Internet o reti Intranet, pubblicazione, edizione, diffusione; (*) e
- adattamento, modifica, correzione, sviluppo, integrazione, trascrizione, traduzione, produzione (*)

(*) a condizione che i suddetti diritti siano necessari per il funzionamento, manutenzione, modifica, monitoraggio, riparazione o utilizzo delle OPERE E APPARECCHIATURE o le esigenze specificate nel CONTRATTO in questione ai sensi della Clausola 19.

Tale concessione dei diritti all'ACQUIRENTE sarà:

- a) applicabile e valida in tutti i paesi interessati nel mondo;
- b) concessa almeno per la durata della protezione dei relativi DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Tutti i suddetti diritti dell'ACQUIRENTE saranno trasferibili insieme alle OPERE E APPARECCHIATURE.

20.3. RICHIESTE DA PARTE DI TERZI

Nel caso di qualsiasi minaccia di azioni legali o di qualsiasi divieto provvisorio o definitivo all'utilizzo di qualsiasi elemento del SOFTWARE STANDARD, del SOFTWARE SPECIFICO, del SOFTWARE DEL FORNITORE, delle OPERE E APPARECCHIATURE, della DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, se esistente, derivante da (i) una richiesta contenente una denuncia di contraffazione o (ii) da una transazione legale, essendo questa clausola applicabile anche dopo la scadenza del CONTRATTO, l'ACQUIRENTE informerà il FORNITORE di tale fatto senza indebito ritardo e il FORNITORE otterrà al più presto possibile a sue spese e per conto dell'ACQUIRENTE il diritto:

- il diritto di continuare a utilizzare tale elemento, o in alternativa
- di sostituire o modificare l'elemento controverso con un elemento non contraffatto ad esso equivalente.

In ogni caso, qualsiasi modifica o sostituzione in relazione a quanto sopra esposto non dovrà mai risultare in un peggioramento o una riduzione della funzionalità o dell'adeguatezza all'utilizzo delle OPERE E APPARECCHIATURE, della DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE o degli impianti dell'ACQUIRENTE per cui sono forniti i SERVIZI.

In caso di richiesta da terzi, sia essa effettuata su base amichevole o perseguita davanti a un tribunale, il FORNITORE si sostituirà immediatamente all'ACQUIRENTE, la difenderà, la indennizzerà e la terrà esente da conseguenze, così come ai suoi dirigenti, amministratori e impiegati, per tutte le perdite, responsabilità, danni, costi e ogni spesa, ivi compresi gli onorari degli avvocati e le spese degli esperti, derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi richiesta, azione o causa legale, con la rivendicazione di violazione di DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE in connessione alle OPERE E APPARECCHIATURE e la DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE e al relativo utilizzo.

Il FORNITORE, dietro richiesta dell'ACQUIRENTE, si farà carico, a proprie spese, di tutte le richieste, i procedimenti o le azioni legali nei confronti dell'ACQUIRENTE. In ogni caso, tutti gli importi che potranno essere pagati dall'ACQUIRENTE rispetto a costi, oneri e danni dovuti per penali o decisioni legali contro l'ACQUIRENTE saranno rimborsati per intero dal FORNITORE all'ACQUIRENTE, senza pregiudizio per gli altri diritti dell'ACQUIRENTE di rivendicare il risarcimento di danni nei confronti del FORNITORE.

20.4. SVILUPPI

20.4.1.

Gli SVILUPPI saranno di proprietà dell'ACQUIRENTE. Il titolo agli SVILUPPI e la loro proprietà e qualsiasi DIRITTO DI PROPRIETA' INTELLETTUALE collegato, compresi i diritti d'autore e i copyright, matureranno a favore dell'ACQUIRENTE. Di conseguenza, l'ACQUIRENTE avrà il diritto esclusivo di richiedere, a proprio nome e a proprie spese e beneficio, il riconoscimento dei DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE in tutti i paesi del mondo per quanto riguarda gli SVILUPPI.

Qualora uno SVILUPPO (quale ad esempio qualsiasi elemento della DOCUMENTAZIONE ed in particolare la DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE) sia protetto da diritti d'autore o copyright, il FORNITORE trasferirà all'ACQUIRENTE, in via esclusiva, la totalità dei diritti di:

- sfruttamento, utilizzo, riproduzione, indipendentemente dall'utilizzo e dal processo, su tutti i supporti esistenti o futuri;
- rappresentazione con tutti i mezzi e supporti, ivi compresa la trasmissione tramite Internet o rete Intranet, pubblicazione, edizione, diffusione;
- adattamento, modifica, correzione, sviluppo, integrazione, trascrizione, traduzione e produzione;
- commercializzazione e diffusione in qualsiasi modo.

Tale trasferimento all'ACQUIRENTE degli SVILUPPI e qualsiasi DIRITTO DI PROPRIETA' INTELLETTUALE collegato, compresi i diritti d'autore e i copyright:

- a) sarà concesso a un prezzo che forma parte integrante del prezzo contrattuale pagato dall'ACQUIRENTE al FORNITORE come definito nel CONTRATTO specifico;
- b) sarà applicabile e valido nel paese in cui è ubicato il SITO o gli impianti dell'ACQUIRENTE per cui sono forniti i SERVIZI e in tutti gli altri paesi del mondo;
- c) sarà concesso almeno per la durata della protezione dei relativi DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE;
- d) comprenderà il diritto per l'ACQUIRENTE di trasferire questi diritti e di concedere licenze e sublicenze degli stessi.

20.4.2.

Indipendentemente dalla Clausola 20.4.1 di cui sopra, qualora il FORNITORE possa stabilire che qualsiasi SVILUPPO e tutti i DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE correlati derivino esclusivamente dalla capacità inventiva del FORNITORE, indipendentemente dalla preparazione o dalla realizzazione delle CONDIZIONI GENERALI o del CONTRATTO specifico, nonché indipendentemente da qualsiasi INFORMAZIONE CONFIDENZIALE dell'ACQUIRENTE, il DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE in questione apparterrà al FORNITORE e sarà compreso nella licenza concessa ai sensi della Clausola 20.2.2 specificata sopra senza alcun pagamento aggiuntivo.

21. SOFTWARE

Ciascun CONTRATTO specificherà il SOFTWARE STANDARD ed il SOFTWARE DEL FORNITORE che dovrà essere fornito dal FORNITORE all'ACQUIRENTE ai sensi di un CONTRATTO.

Nel caso in cui un software o un programma non sia specificato nel CONTRATTO in questione come appartenente al SOFTWARE STANDARD o al SOFTWARE DEL FORNITORE, tale software o programma sarà considerato e interpretato come un SOFTWARE DEL FORNITORE.

21.1. SOFTWARE STANDARD

Alla scadenza del CONTRATTO il FORNITORE sarà autorizzato, ove necessario, a fornire all'ACQUIRENTE tutto il SOFTWARE STANDARD, senza limitazioni.

Se i SERVIZI e le OPERE E APPARECCHIATURE comprendono SOFTWARE STANDARD protetto in tutto o in parte da DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, il FORNITORE trasferirà all'ACQUIRENTE la totalità dei diritti di:

- sfruttamento, utilizzo, riproduzione, indipendentemente dall'utilizzo e dal processo, su tutti i supporti esistenti o futuri(*);
- rappresentazione con tutti i mezzi e supporti, ivi compresa la trasmissione tramite Internet o rete Intranet, pubblicazione, edizione, diffusione; (*) e
- adattamento, modifica, correzione, sviluppo, integrazione, trascrizione, traduzione, produzione (*),

(*) nella misura in cui i diritti suddetti sono necessari per lo sfruttamento, la manutenzione o l'utilizzo delle OPERE E APPARECCHIATURE necessarie per la prestazione dei SERVIZI o necessarie alla soddisfazione delle esigenze di L'ACQUIRENTE definite nelle SPECIFICHE TECNICHE.

I diritti dell'ACQUIRENTE di utilizzare il SOFTWARE STANDARD saranno trasferibili.

Inoltre, il FORNITORE metterà a disposizione dell'ACQUIRENTE, dietro richiesta dell'ACQUIRENTE e senza costi aggiuntivi, tutte le informazioni e il codice sorgente necessari per ottenere l'interoperabilità di altri programmi con il SOFTWARE STANDARD. In caso di inadempimento delle sue obbligazioni da parte del FORNITORE, il FORNITORE metterà a disposizione dell'ACQUIRENTE, alla prima richiesta dell'ACQUIRENTE e senza costi aggiuntivi, il codice sorgente del SOFTWARE STANDARD e tutta la DOCUMENTAZIONE relativa.

Le PARTI riconoscono e convengono che l'eventuale accesso al codice sorgente (i) non esonererà il FORNITORE da nessuna delle sue obbligazioni e (ii) non trasferirà né assegnerà DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE aggiuntivi all'ACQUIRENTE, che avrà diritto solamente ad utilizzare il codice sorgente per i SERVIZI e l'esercizio di eventuali OPERE E APPARECCHIATURE.

Questa licenza all'ACQUIRENTE:

- a) sarà concessa a un prezzo che è già compreso e forma parte integrante del prezzo contrattuale pagato dall'ACQUIRENTE al FORNITORE come definito nel CONTRATTO specifico;
- b) sarà applicabile e valida nel paese in cui è ubicato il SITO e in tutti gli altri paesi del mondo;
- c) sarà concessa almeno per la durata in cui il SOFTWARE STANDARD interessato è protetto da eventuali DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE; e
- d) comprenderà il diritto per l'ACQUIRENTE di trasferire questi diritti e di concedere licenze e sublicenze degli stessi.

Il FORNITORE comunicherà all'ACQUIRENTE le metodologie e il know-how per l'utilizzo del SOFTWARE STANDARD con le sue migliori prestazioni.

21.2. SOFTWARE DEL FORNITORE

Se le OPERE E APPARECCHIATURE, o la soddisfazione delle esigenze dell'ACQUIRENTE indicate nelle SPECIFICHE TECNICHE, comprendono SOFTWARE DEL FORNITORE protetto in tutto o in parte da DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, il FORNITORE trasferirà all'ACQUIRENTE la totalità dei diritti relativi a:

- funzionamento, uso, riproduzione indipendentemente dall'uso e dal processo, su tutti i supporti esistenti o futuri (*);
- riproduzione con tutti i mezzi e supporti, ivi compresa la trasmissione tramite Internet o reti Intranet, pubblicazione, edizione, diffusione; (*) e
- adattamento, modifica, correzione, sviluppo, integrazione, trascrizione, traduzione, produzione (*),

(*) a condizione che i diritti suddetti siano necessari per l'esercizio, la manutenzione o l'utilizzo delle OPERE E APPARECCHIATURE o necessari alla soddisfazione delle esigenze di L'ACQUIRENTE definite nelle SPECIFICHE TECNICHE.

Per tutta la durata del CONTRATTO e almeno ogni tre (3) mesi di calendario (se non espressamente e diversamente specificato nel CONTRATTO specifico), il FORNITORE metterà a disposizione dell'ACQUIRENTE al verificarsi di ogni trasferimento di proprietà delle eventuali OPERE E APPARECCHIATURE cui sono connessi software, una copia completa e aggiornata del codice sorgente del SOFTWARE DEL FORNITORE e di tutta la relativa documentazione, con consegna finale entro il momento in cui avviene il trasferimento della proprietà.

La licenza concessa dal FORNITORE all'ACQUIRENTE riguardo il SOFTWARE DEL FORNITORE:

- a) sarà concessa a un prezzo che è già compreso e forma parte integrante del prezzo contrattuale pagato dall'ACQUIRENTE al FORNITORE come definito nel CONTRATTO specifico;
- b) sarà applicabile e valida nel paese in cui il SITO – o gli impianti dell'ACQUIRENTE per cui sono forniti i SERVIZI – è ubicato e in tutti gli altri paesi in cui le OPERE E APPARECCHIATURE possono essere ulteriormente spostate, vendute o trasferite;
- c) sarà concessa almeno per la durata in cui il SOFTWARE DEL FORNITORE interessato è protetto da eventuali DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE;
- d) Comprenderà il diritto da parte dell'ACQUIRENTE di concedere i suddetti diritti in licenza e sublicenza per lo sfruttamento, la manutenzione, la modifica o l'utilizzo delle OPERE E APPARECCHIATURE e per la soddisfazione delle esigenze dell'ACQUIRENTE definite nelle SPECIFICHE TECNICHE.

Il FORNITORE comunicherà all'ACQUIRENTE la metodologia e il know-how utilizzato per sviluppare il SOFTWARE DEL FORNITORE e quelli richiesti per l'utilizzo del SOFTWARE DEL FORNITORE con la sua migliore performance.

22. MODIFICHE DI UN CONTRATTO - CORREZIONI

22.1. MODIFICA DI UN CONTRATTO

Il FORNITORE esaminerà il più presto possibile ogni modifica in qualsiasi CONTRATTO eventualmente richiesta dall'ACQUIRENTE e concorda a questo fine di non rifiutare dette modifiche senza averle esaminate a sufficienza e senza sufficienti giustificazioni.

Le PARTI decideranno insieme entro cinque (5) GIORNI qualora le modifiche richieste definite sopra siano già incluse nell'ambito del CONTRATTO specifico o implicino una modifica dell'ambito di applicazione o del prezzo contrattuale o di entrambe, concordate dalle PARTI, come dalle modalità applicabili al riguardo. Qualora tutte le condizioni delle modifiche siano concordate tra le PARTI, esse dovranno essere inserite in un'appendice scritta del CONTRATTO specifico firmata da entrambe le PARTI.

Il FORNITORE si impegna a non richiedere, in alcuna fase del CONTRATTO, il pagamento di alcun costo aggiuntivo per modifiche al di fuori della procedura suddetta.

22.2. CORREZIONI

Qualsiasi modifica di un CONTRATTO deve essere espressamente concordata in un'appendice scritta firmata da entrambe le PARTI. Tale appendice sarà stipulata alle stesse condizioni del CONTRATTO specifico e formerà parte integrante dello stesso.

23. RISOLUZIONE

23.1. RISOLUZIONE PER VIOLAZIONI RILEVANTI DELLE CLAUSOLE DA PARTE DEL FORNITORE

In caso di violazioni importanti delle CONDIZIONI GENERALI o di un CONTRATTO da parte del FORNITORE (come ad esempio il mancato rispetto delle regole in ambito salute, sicurezza o ambiente applicabili presso il SITO, la mancata prestazione dei SERVIZI, ecc.), il CONTRATTO specifico potrà essere risolto con effetto immediato dall'ACQUIRENTE senza altra formalità che una lettera raccomandata con avviso di ricezione, a meno che il FORNITORE non ponga rimedio a quanto sopra entro cinque (5) GIORNI dalla ricezione della relativa notifica formale.

Tale risoluzione del CONTRATTO specifico sarà fatta indipendentemente dagli altri diritti e rimedi spettanti all'ACQUIRENTE in base al CONTRATTO, ai sensi della Clausola 18.1 delle CONDIZIONI GENERALI e della LEGGE.

23.2. RISOLUZIONE PER VIOLAZIONI NON RILEVANTI O INADEMPIMENTI RIPETUTI DA PARTE DEL FORNITORE

In caso di (i) qualsiasi violazione non rilevante delle CONDIZIONI GENERALI o di un CONTRATTO da parte del FORNITORE, (ii) di inadempimenti ripetuti del FORNITORE o (iii) di prestazioni insoddisfacenti di qualsiasi obbligazione o impegno del FORNITORE relativi ad un CONTRATTO, l'ACQUIRENTE chiederà al FORNITORE di porvi rimedio entro un periodo di tempo ragionevole.

Se il FORNITORE non provvede a sottoporre all'ACQUIRENTE un programma di riparazione entro tale periodo di tempo o se il FORNITORE non è in grado di rispettare tale programma di riparazione, l'ACQUIRENTE può, senza alcun pregiudizio per gli altri diritti e rimedi spettanti all'ACQUIRENTE ai sensi del CONTRATTO, ai sensi della Clausola 18.1 delle CONDIZIONI GENERALI e della LEGGE, risolvere con effetto immediato il CONTRATTO inviando al FORNITORE una lettera raccomandata con avviso di ricezione almeno quindici (15) GIORNI dopo la ricezione da parte del FORNITORE della comunicazione scritta o dell'intimazione dell'ACQUIRENTE.

23.3. RISOLUZIONE PER MOTIVI FINANZIARI O PER UNA MODIFICA IMPORTANTE DELLA STRUTTURA LEGALE O DEL CONTROLLO DEL FORNITORE

L'ACQUIRENTE può anche risolvere un qualsiasi CONTRATTO in caso di:

(i) comunicazioni ragionevoli che la situazione finanziaria del FORNITORE può essere interpretata come impedimento all'esecuzione del CONTRATTO specifico in maniera propria da parte del FORNITORE;

(ii) modifiche importanti relative alla struttura legale del FORNITORE o variazioni importanti nel controllo del suo capitale azionario; in tal caso il FORNITORE è tenuto a notificare senza ritardo tali modifiche all'ACQUIRENTE.

L'ACQUIRENTE potrà inoltre risolvere qualsiasi CONTRATTO al superamento dei limiti di responsabilità eventualmente previsti nel CONTRATTO.

24. COMPENSAZIONE

Il reciproco trasferimento tra tutte le società affiliate a ArcelorMittal SA (come definite nella Clausola 1.1. delle CONDIZIONI GENERALI) di qualsiasi credito e importo da ricevere che ciascuna di essa può vantare nei confronti del FORNITORE, compresi quelli risultanti da CONTRATTI separati, viene con le presenti CONDIZIONI GENERALI espressamente accettato dal FORNITORE al fine della compensazione con qualsiasi credito o importo da ricevere vantato dal FORNITORE nei confronti di ciascuna delle suddette società.

Pertanto, tutti gli importi da ricevere e i debiti si ritengono interdipendenti e collegati, e l'ACQUIRENTE potrà chiedere a qualsiasi altra società appartenente all'ACQUIRENTE di trasferire qualsiasi importo da ricevere del FORNITORE, nonché di avvalersi di ogni eventuale diritto di trattenuta o di eccezione della mancata prestazione, come se tutti gli importi da ricevere e i debiti originassero da un singolo e unico impegno contrattuale.

25. CESSIONE

25.1.

Il FORNITORE non ha facoltà di cedere in tutto o in parte nessuno dei suoi diritti e/o obbligazioni ai sensi delle CONDIZIONI GENERALI o di un qualsiasi CONTRATTO senza il preventivo accordo scritto dell'ACQUIRENTE.

25.2.

L'ACQUIRENTE avrà il diritto di cedere un qualsiasi CONTRATTO in tutto o in parte a qualsiasi società che controlla direttamente o indirettamente, è controllata da o è soggetta a controllo di ArcelorMittal SA (come definito nella Clausola 1.1. delle CONDIZIONI GENERALI), tale cessione deve essere notificata per iscritto dall'ACQUIRENTE al FORNITORE.

25.3.

Nel caso in cui il SITO sia venduto o trasferito dall'ACQUIRENTE a terzi durante il periodo nel quale il FORNITORE sta realizzando qualsiasi CONTRATTO relativo al SITO specifico, l'ACQUIRENTE avrà espressamente diritto di cedere il CONTRATTO al nuovo proprietario del SITO. Tale cessione dovrà essere notificata dall'ACQUIRENTE al FORNITORE almeno (1) mese prima della data di trasferimento del SITO a detto nuovo proprietario.

25.4.

Se dopo la prestazione di qualsiasi CONTRATTO il SITO non rimane di proprietà dell'ACQUIRENTE, l'ACQUIRENTE avrà espressamente diritto al trasferimento o alla concessione in licenza di tutti i diritti di utilizzo dei DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE del FORNITORE sussistenti o contenuti o utilizzati in relazione alle OPERE E APPARECCHIATURE, per la durata della protezione dei suddetti possibili DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, ai fini dell'utilizzo, modifica, azionamento, controllo, riparazione e/o manutenzione delle OPERE E/O APPARECCHIATURE esclusivamente nel SITO, con il diritto di appaltare le suddette operazioni a terzi in base alle esigenze del SITO.

26. PARZIALE NULLITA'

Qualora singoli termini delle CONDIZIONI GENERALI o di un qualsiasi CONTRATTO siano illegali, invalidi o non applicabili ai sensi di LEGGE, tutti gli altri termini e condizioni delle CONDIZIONI GENERALI o di tale CONTRATTO non subiranno alcuna conseguenza. Le PARTI accettano di sostituire tali singoli termini con disposizioni dello stesso effetto o significato o di effetto o significato simile, o per lo meno il più vicino possibile allo scopo economico inizialmente perseguito dalle PARTI tramite tali singoli termini.

27. LINGUA APPLICABILE

27.1.

La lingua applicabile a qualsiasi CONTRATTO nonché a tutta la documentazione ad esso relativa sarà la lingua del paese in cui i SERVIZI devono essere realizzati. Se non diversamente ed espressamente concordato tra le PARTI, o richiesto da disposizioni di LEGGE obbligatorie nel caso in cui la lingua dell'ACQUIRENTE e del FORNITORE siano diverse, si applicherà la lingua inglese per tutte le relazioni commerciali e contrattuali tra le PARTI.

27.2.

Le CONDIZIONI GENERALI esistono in svariate lingue. In caso di contraddizioni tra la versione in inglese delle CONDIZIONI GENERALI e una delle sue traduzioni ufficiali, prevarrà la versione in inglese.

28. NOTIFICHE

Qualsiasi notifica che deve essere fornita in relazione a un qualsiasi CONTRATTO sarà valida esclusivamente se formulata per iscritto, nella lingua del CONTRATTO come specificato nella precedente Clausola 27, mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica confermata a mezzo fax; tutte le comunicazioni avranno effetto dalla data della loro ricezione.

29. LEGGE APPLICABILE

Le CONDIZIONI GENERALI e ciascun CONTRATTO saranno regolati e dovranno essere interpretati ai sensi della LEGGE del luogo dove il SITO interessato è ubicato. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di merci del 1980 (la "Convenzione di Vienna") è espressamente non applicabile.

30. CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE

Tutte le richieste o dispute derivanti da o relative ad un qualsiasi CONTRATTO saranno notificate per iscritto (compresa la posta elettronica o il fax) all'altra PARTE. Tale notifica conterrà tutti i dettagli della richiesta o disputa unitamente all'importo provvisorio oggetto di disputa.

In caso di disputa, le PARTI faranno tutto quanto in loro potere per raggiungere una composizione amichevole relativamente all'interpretazione, alla realizzazione o alla validità del CONTRATTO specifico entro i trenta (30) GIORNI successivi alla notifica di cui sopra.

Se i rappresentanti delle PARTI non riusciranno a trovare una composizione amichevole, la disputa sarà regolata (i) dal tribunale competente della giurisdizione del SITO interessato o (ii), se i SERVIZI hanno luogo in più siti, dal tribunale competente della sede legale dell'ACQUIRENTE.

Indipendentemente da quanto suddetto, l'ACQUIRENTE si riserva il diritto esclusivo di sottoporre qualsiasi controversia relativa al FORNITORE al tribunale competente della giurisdizione in cui si trova la sede legale di l'ACQUIRENTE o della giurisdizione in cui si trova la sede legale del FORNITORE.

In ogni caso, entrambe le PARTI si impegnano a continuare ad adempiere alle loro obbligazioni contrattuali, ad eccezione di quelle interessate dallo specifico oggetto della disputa.

31. ISPETTO DELLE LEGGI E DELLE POLICIES DI ARCELORMITTAL

31.1. RISPETTO DELLE LEGGI

Ogni PARTE deve rispettare, e deve garantire che i suoi amministratori, funzionari, dipendenti, appaltatori, subappaltatori, fornitori e agenti ("PERSONALE") agiscano in conformità con tutte le leggi vigenti, comprese quelle relative alla corruzione, riciclaggio di denaro, il pagamento di tangenti, l'evasione fiscale, le sanzioni economiche, la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, la salute e la sicurezza e non devono intraprendere o indurre l'adozione di qualsiasi attività che sia illegale o illecita.

31.2. CORRUZIONE

Ogni PARTE garantisce che (i) non ha pagato, (ii) che non ha accettato di pagare e (iii) non pagherà direttamente o attraverso il proprio PERSONALE o attraverso qualsiasi entità che agisca per suo conto, alcuna commissione, o incentivo in connessione con l'ordine.

31.3. FRODE

Le PARTI devono adottare tutte le misure necessarie, nel rispetto delle regole di buone prassi industriale, per evitare qualsiasi attività fraudolenta, in relazione all'ordine, posta in essere da una di esse o dal loro PERSONALE o da amministratori, funzionari, dipendenti, appaltatori, subappaltatori, fornitori o agenti del loro PERSONALE.

31.4. RISPETTO DELLE POLICIES DI ARCELORMITTAL

Il FORNITORE ha preso visione delle seguenti POLICIES di ArcelorMittal: (i) Health and Safety Policy; (ii) Code of Business Conduct (iii) Anti-corruption Procedure (iv) Human Rights Policy; (v) Responsible Sourcing Code, disponibili sul sito web di ArcelorMittal; <http://corporate.arcelormittal.com>.

Nell'adempimento delle obbligazioni scaturenti dall'ordine e dal CONTRATTO, il FORNITORE deve rispettare i principi contenuti nelle Policies e deve garantire che anche il suo PERSONALE le rispetti.

31.5. CONTROLLI INTERNI, GESTIONE DOCUMENTAZIONE E AUDIT

31.5.1.

Il FORNITORE deve mantenere, e garantire che il proprio PERSONALE provveda a mantenere adeguati controlli e procedure interne per assicurare il rispetto della presente Clausola 31, comprese procedure per una accurata registrazione di tutte le operazioni rilevanti nei suoi libri e registri.

31.5.2.

Il FORNITORE deve conservare e garantire che il proprio PERSONALE provveda a conservare tutti i documenti, le fatture e le informazioni relative all'ordine ("DOCUMENTAZIONE") per dieci (10) anni dopo il suo completamento o la cessazione. Su richiesta dell'ACQUIRENTE, il FORNITORE deve produrre gli originali di tutti i documenti. L'ACQUIRENTE può riprodurre e conservare copia di tutti i documenti .

31.5.3.

L'ACQUIRENTE può monitorare o sottoporre ad Audit il rispetto della presente Clausola 31 da parte del FORNITORE, in qualsiasi momento, mentre l'ordine è in corso di esecuzione e comunque entro dieci (10) anni dal suo completamento o cessazione. Nel corso di tale controllo o Audit, il FORNITORE dovrà (i) consentire all'ACQUIRENTE (o ai suoi rappresentanti autorizzati) l'accesso ai propri locali ed alla propria DOCUMENTAZIONE (e a quella del proprio PERSONALE) e (ii) consentire all'ACQUIRENTE (o ai suoi rappresentanti autorizzati), qualora lo richieda, di intervistare il PERSONALE del FORNITORE. Il FORNITORE deve dare attuazione alle raccomandazioni emerse da tale monitoraggio o Audit entro il termine definito dall'ACQUIRENTE.

31.6. MANLEVA E RISCHIO

31.6.1.

Il FORNITORE indennizza, e tiene indenne l' ACQUIRENTE, i suoi affiliati e le società collegate, così come il proprio ed il loro PERSONALE da tutte le responsabilità, le perdite, i danni, gli infortuni, i costi, le spese, le azioni, i procedimenti, i reclami, le richieste, le multe e le sanzioni scaturenti dall'inadempimento da parte del FORNITORE delle obbligazioni, e delle garanzie di cui alla presente Clausola 31.

31.6.2.

Nel caso in cui il FORNITORE o il suo PERSONALE debbano entrare nella proprietà dell'ACQUIRENTE, lo fanno a loro rischio e pericolo.

31.7. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Nulla di quanto contenuto in questa Clausola 31 può limitare o escludere alcun obbligo o responsabilità imposto dalla LEGGE al FORNITORE o al suo PERSONALE o agli amministratori, funzionari, dipendenti, appaltatori, subappaltatori, fornitori o agenti del suo stesso PERSONALE, o a tutti.

Luogo, data..... Timbro e Firma del Fornitore

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile si dichiara espressamente di accettare il contenuto delle seguenti clausole:

2.3 Documentazione contrattuale prevalente; 4.2. Documentazione dell'ACQUIRENTE; 6.1. Termini di pagamento; 6.2. Eventi che condizionano i pagamenti; 7 Sviluppo Sostenibile: Sicurezza, Ambiente, Lavoro e Fisco; 9..2. Responsabilità e impegni del Fornitore per i suoi subappaltatori; 11.2. Ispezioni da parte dell'ACQUIRENTE; 12.2. Condotta presso il Sito; 12.3.Utilizzo di beni dell'ACQUIRENTE;

12.4.1. Forniture di elettricità, fluidi e gas; 12.4.2. Prestito di materiali e strumenti da parte dell'ACQUIRENTE; 14 Forza maggiore; 15 Impegni del Fornitore ed Obbligazione di risultato; 16 Responsabilità; 18 Inadempienze da parte del Fornitore; 20.3.Richieste da parte di terzi; 23 Risoluzione; 24 Compensazione; 25 Cessione; 27 Lingua applicabile; 29 Legge applicabile; 30 Controversie-Giurisdizione.; 31 Rispetto della Legge e delle Policies di ArcelorMittal.

Luogo, data Timbro e Firma del Fornitore

END